



Edoardo Benato

(dottore di ricerca in Diritto penale nell'Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Deradicalizzazione laica e alfabetizzazione cibernetica:
la strategia multisettoriale per la prevenzione positiva
del nuovo terrorismo religioso ***

*Lay deradicalisation and cybernetic literacy:
the multisectorial strategy for the positive prevention
of the new religious terrorism **

ABSTRACT: Modern, religiously-motivated terrorism takes advantage of two newly emergent factors in order to attract new recruits: cognitive radicalization and cyberspace. The former consists of an entirely psychological process, one geared towards developing a religious-political system to subvert the democratic institutions of a country. The latter, on the other hand, is a tool which facilitates the continuous distribution of terrorist content online and the commission of new crimes, not prosecuted under the scope of criminal law's traditional categories (cybercrimes). These two factors increase the probability that an aspiring terrorist will commit a crime the purposes of which are covered by the art. 270-sexies c.p. However, the Italian strategy to counteract this phenomenon remains focused on the hyperproduction of legal paradigms. Preventive measures adopted by the Italian legislator, on the other end, are exclusive negative and may not satisfy the requirements of the European Court of Human Rights in relation to the necessary guarantee of rights. Cybernetic literacy and deradicalisation are positive preventative measures, thus far unknown to the Italian legislator; their combined use negates the criminal potential of cognitive radicalisation and cyberspace usage through the stifling of the extreme political consequences, which arise when one professes a subversive religious strain developed by the cyber-radicalised. It is however, of the utmost importance that the principles of lay state and religious freedom are preserved when such measures are adopted.

ABSTRACT: Il moderno terrorismo di matrice religiosa sfrutta due nuovi fattori per reperire ulteriori adepti: la *radicalizzazione cognitiva* e il *cyberspazio*. La prima consiste in un processo esclusivamente psicologico volto all'elaborazione di un sistema politico-religioso da sostituire all'ordine democratico dello Stato. Il secondo, invece, è uno strumento che consente di diffondere illimitatamente contenuti terroristici *online* e commettere nuovi reati non soggetti alle categorie tradizionali del diritto penale. Tali due fattori accrescono la probabilità che l'aspirante terrorista commetta un futuro reato (pericolosità sociale) con una delle finalità previste dall'art. 270-sexies c.p. Purtroppo la strategia italiana per il contrasto del fenomeno resta incentrata sull'iperproduzione di fattispecie criminose costruite secondo tecniche di anticipazione della soglia della rilevanza penale (artt. 270-bis c.p. e ss.). D'altro canto, le misure di prevenzione note all'ordinamento italiano sono solo



negative (d.lgs. 159 del 2011) e non sembrano soddisfare pienamente i livelli di garanzia recentemente richiesti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'*alfabetizzazione cibernetica* e la *deradicalizzazione* sono misure di prevenzione *positiva* ignote al legislatore italiano. La loro combinazione, purché rispetti il supremo principio di laicità e la libertà religiosa, consente di azzerare il potenziale criminogeno dei due nuovi fattori attraverso la depoliticizzazione della professione della religione eversiva elaborata dal cyber-radicalizzato.

SOMMARIO: 1. Radicalizzazione e cibernetica: il nuovo volto del terrorismo religioso, la nuova sfida per gli ordinamenti giuridici occidentali - 2. La definizione penalmente rilevante di radicalizzazione religiosa - 3. Il cyberspazio come nuovo *locus commissi delicti* - 4. La reazione dell'ordinamento italiano al terrorismo religioso - 5. Profili critici connessi all'anticipazione della tutela penale in funzione preventiva - 6. *Natura e contesto* delle condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.) - 7. Le misure di prevenzione negativa disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (così detto *Codice antimafia*): natura, funzione e rapporti con la pena in materia di contrasto al terrorismo - 8. I presupposti applicativi delle misure di prevenzione contro il terrorismo religioso alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (la sentenza *De Tommaso c. Italia* e il parere consultivo 14 dicembre 2023) - 9. Gli indici della *cyber-radicalizzazione* quale forma di pericolosità terroristica - 10. Il modello di prevenzione positiva contro il terrorismo di matrice religiosa - 11. L'*alfabetizzazione cibernetica* nel *contesto* del cyberspazio - 12. La prevenzione positiva della deriva comportamentale del processo di radicalizzazione: la *deradicalizzazione* laica - 13. Osservazioni conclusive.

1 - Radicalizzazione e cibernetica: il nuovo volto del terrorismo religioso, la nuova sfida per gli ordinamenti giuridici occidentali

L'Occidente, nel corso dell'ultimo decennio, ha conosciuto una reviviscenza del *terrorismo di matrice religiosa*, specialmente *islamica*, che ha lanciato una nuova sfida al legislatore degli Stati costituzionali di diritto¹: elaborare una strategia di contrasto del fenomeno che, pur

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2016, pp. 1-7, ove l'Autore osserva come nei Paesi occidentali, sino all'11 settembre 2001, il terrorismo di matrice islamica fosse considerato un "fenomeno lontano spazialmente e culturalmente". Tale percezione, per quanto riguarda l'Italia, derivava principalmente dalla circostanza che, sino all'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, l'art. 270-*bis* c.p. puniva esclusivamente le associazioni che perseguissero l'*eversione dell'ordine democratico* dello Stato. La mancanza di un riferimento alla *finalità di terrorismo* impediva di applicare la norma a quei sodalizi che si proponessero il compimento di atti terroristici all'estero e che in Italia svolgessero, in ipotesi, esclusivamente attività preparatoria o logistica. Le cose sono cambiate radicalmente con gli attentati di Madrid (2004) e Londra (2005), prima, e con quelli di Parigi (2015), poi, i quali hanno inaugurato il nuovo corso del terrorismo di matrice religiosa in Europa, suscitando grande interesse nella dottrina penalistica, tuttora impegnata a



vocata alla sua *prevenzione*, non contrasti con i principi giuridici identitari dei rispettivi ordinamenti liberali e laici².

Il terrorismo moderno contrappone al modello democratico due nuovi fattori, che, aumentando la pervasività del fenomeno, concorrono a delinearne ontologicamente il nuovo volto, ovvero la *radicalizzazione* e il *cyberspazio*³.

interrogarsi circa la “sussumibilità del nuovo terrorismo entro le vecchie fattispecie e le vecchie categorie dogmatiche”. Lo stesso Autore, poi, evidenzia come il 29 giugno 2014 (con l'autoproclamazione di Abu Bakr al-Baghdadi a Califfo dell'ISIS) rappresenti una data spartiacque nella storia del terrorismo islamico, dal momento che, per la prima volta, un'organizzazione terroristica, dotata di una “dimensione statutale” (ovverosia l'ISIS), ha iniziato a rivendicare la propria identità su piano internazionale attraverso l'utilizzo sistematico dei *social networks*, per diffondere contenuti raccapriccianti (ivi, pp. 61-65). Secondo **M. N. CAMPAGNOLI**, *I nuovi volti del terrore, dal terrorismo islamico al cyberterrorismo*, Key, Milano, 2017, p. 31, i *media* e le *tecnologie* hanno consentito la spettacolarizzazione delle manifestazioni della violenza terroristica. L'impiego di tali strumenti risale al *Nine Eleven*, ma solo in tempi recenti ha acquisito declinazioni virtuali e sembianze *cyber*; sul punto cfr. anche **C. BENARD**, **A. RABASA**, *Eurojihad. Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe*, Cambridge University Press, New York, 2015, p. 1 ss.; anche secondo **A. CESERANI**, *Islam, Security and Immigration in Italy: Administrative Measures*, in **AA.VV.**, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, *Freedom of Religion, Security and the Law. Key Challengers for a Pluralistic Society*, Routledge-Giappichelli, New York-Torino, 2023, p. 107, nel 2015 il terrorismo islamico ha suscitato un rinnovato interesse da parte delle istituzioni sociali e politiche dei Paesi europei, a causa dell'intensificarsi dei flussi migratori.

² Il contrasto in chiave preventiva dei fenomeni criminali violenti connotati da elevati tassi di imprevedibilità, quale è il terrorismo, comporta il rischio per lo Stato liberale, laico e democratico di ricorrere in via sistematica a strumenti eccezionali rispetto ai principi sui cui si fonda il suo ordinamento, specie se assunti attraverso la decretazione d'urgenza. L'illusione della maggior efficacia di una reazione fondata sull'impiego di misure sottratte al rispetto delle garanzie costituzionali si scontra con la realtà della deriva autoritaria in cui incorrerebbe lo Stato adottando siffatte misure, paradossalmente indotto a sacrificare da sé la sua stessa identità per combattere un fenomeno criminoso di natura politica, finalizzato a offendere proprio la sua stessa personalità. Sul tema cfr. **V. RIGANTI**, *Radicalismo islamico e diritto penale. Origini del fenomeno ed errori nel sistema di reazione in Europa e in Spagna*, Cacucci, Bari, 2018, pp. 34-38, ove l'Autore ravvisa il rischio che gli Stati occidentali imitino l'integralismo che combattono, nell'erronea convinzione che la disapplicazione delle più minimali garanzie di dignità e l'adozione di fattispecie non illuminate dai principi cardine del diritto penale siano maggiormente efficaci. Per scongiurare un siffatto rischio, quindi, vi è la necessità di “vigilare non solo che la lotta al terrorismo sia condotta attraverso le vie segnate dalla legge penale - e non della ragion di Stato che tutto sottomette al risultato - ma anche che la legge penale stessa sia forgiata in modo conforme a Costituzione”; **N. COLAIANNI**, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 32 del 2019, p. 57, secondo cui “l'annullamento di garanzie è il miglior regalo che un ordinamento democratico possa fare ai terroristi”; **R. BARTOLI**, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?* in *Dir. pen. cont.*, n. 3 del 2017, p. 259, ove si legge che “se il terrorismo non è in grado di uccidere direttamente la democrazia, tuttavia è la democrazia che a causa del terrorismo può suicidare sé stessa violando quegli stessi valori per i quali contrasta il terrorismo”.

³ Per la definizione dei due fattori, vedi *infra* §. 2. *La definizione giuridicamente*



Il legislatore italiano non sembra aver compreso a pieno la portata del cambiamento. La strategia nazionale per il contrasto del terrorismo di matrice religiosa, infatti, resta incentrata sulla “repressione preventiva”, con l’iperproduzione di fattispecie di reato di dubbia efficacia, siccome volte a colpire gli effetti del fenomeno ma non le sue cause⁴.

2 - La definizione penalmente rilevante di radicalizzazione religiosa

Nel linguaggio comune, quando ci si riferisce al terrorismo di matrice religiosa, è frequente la confusione tra i termini *fondamentalismo*, *estremismo* e *radicalizzazione*, i quali, al contrario, sono tra loro concettualmente distinti e autonomi⁵.

Il *fondamentalismo* è l’atteggiamento religioso di chi crede in maniera inflessibile nelle verità rivelate fondanti la propria fede (senza ammetterne letture parziali o storicistiche), sul presupposto dell’indiscutibile superiorità assiologica della legge sacra su quella umana⁶. Al fondamentalismo ortodosso, tuttavia, si affianca la variante

rilevante di radicalizzazione e §. 3 Il cyberspazio come nuovo locus commissi delicti. Quanto alla loro centralità rispetto al moderno terrorismo religioso, si vedano A. NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e radicalizzazione laica*, Carocci, Roma, 2022, p. 13 ss.; P. M. SABELLA, *Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo. Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all’utilizzo di Internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali*, in *Informatica e diritto*, XXVI, n. 1 del 2017, pp. 152 ss.; A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., p. 121, ove l’autore evidenzia che anche in Italia si registra una significativa presenza di “islamonauti”, impegnati nell’alimentare la propaganda radicale attraverso la diffusione di video e testi tradotti o sottotitolati in italiano.

⁴ Per la definizione del concetto di “repressione preventiva” si rinvia a L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali*, Padova University Press, Padova, 2012, p. 42, ove è impiegato per “esprimere i contenuti compressivi della sfera individuale (repressione) e la loro applicazione preventiva, vuoi nel senso di essere funzionali alla prevenzione di reati futuri (pene preventive), vuoi nel senso di anticipare (e sostituire) un eventuale accertamento di penale responsabilità (pene del sospetto)”. Sulla preferibilità delle misure di prevenzione, in luogo della pena, per il contrasto del terrorismo peculiarmente legato ai flussi migratori, cfr. A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., p. 108.

⁵ Sulla confusione fra i concetti di *fondamentalismo*, *estremismo* e *radicalizzazione*, si veda L. S. MARTUCCI, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione Constitution-compliant*, in *Stato, Chiese e separatismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 8 del 2019, p. 13; EAD., *Laicità e diritti nei programmi di deradicalizzazione dal terrorismo religioso*, in *Dirittifondamntali.it*, n. 2 del 2018, p. 10; R. MAZZOLA, *Pedagogia, diritto e radicalizzazione. Cosa si dovrebbe evitare volendo fare prevenzione*, in *Educational reflective practices*, n. 1 del 2021, p. 84; N. COLAIANNI, *Sicurezza*, cit., p. 40.

⁶ A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 24; R. GUOLO, E. PACE, *I fondamentalismi*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 5-6; in senso parzialmente difforme, A. DE OTO, *Violenza e travisamento del dato confessionale: la genesi socio-giuridica del terrorismo di matrice religiosa*, in AA.VV., a cura di A. DE OTO, *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza*



che non disconosce l'esigenza di rispettare i principi e i limiti imposti dalle norme secolari dell'ordinamento dello Stato in cui la fede è professata. In altri termini, può aversi il caso di un fondamentalista che, pur continuando a attribuire forza valoriale superiore ai precetti religiosi, deroghi alla loro ottemperanza (anche integralmente), senza che rilevi la ragione di questa scelta⁷.

La definizione di *estremismo*, invece, si ottiene *a contrariis*, attraverso una comparazione rispetto a ciò che si considera moderato. Sono estremisti, pertanto, una convinzione, un comportamento, un ideale che si pongono in contrapposizione a qualcosa di corrispettivo, posto all'altro capo dello spettro d'indagine, ritenuto moderato. In tal senso, è estremista la visione religiosa personalistica elaborata in direzione diametralmente opposta alla dottrina ufficiale della confessione d'appartenenza, ritenuta moderata⁸. Secondo una diversa concezione, la visione dell'estremista si fonderebbe sulla convinzione che la sopravvivenza del gruppo d'appartenenza dipenda dal compimento di atti ostili verso i gruppi che non ne condividono gli ideali ortodossi⁹. L'elemento che accomuna le diverse concezioni di estremismo, a ogni buon conto, è rappresentato dal rifiuto, da parte di coloro che adottano una siffatta visione, di qualsiasi confronto e messa in discussione delle loro convinzioni¹⁰.

Maggiori difficoltà definitorie si incontrano in relazione al concetto di *radicalizzazione*. Questa, secondo l'impostazione tradizionale, è il *processo* che conduce un individuo o un gruppo di individui a compiere atti violenti eziologicamente connessi a un'ideologia estremista, che contesta l'ordine stabilito in ambito *politico*,

e libertà fondamentali, Bologna University Press, Bologna, 2023, p. 10, secondo il quale il termine fondamentalismo "[...] sta ad evidenziare una ricerca di spiritualità militante, senza compromessi, che fa sentire chi la pratica in una sorta di stato di grazia, alfiere di un ritorno deciso del sacro in una società sempre più interculturale, democratica e tollerante, valori questi ultimi ritenuti di mediazione e respinti con decisione dal fondamentalista". Sulle origini del fondamentalismo islamico in specie, si veda **F. FASANI**, *Terrorismo*, cit., p. 26, in cui l'Autore afferma che il fenomeno trova una delle proprie "fondamenta" nella reinterpretazione del concetto coranico di *jiḥād* da parte del fondamentalista.

⁷ **A. NEGRI**, *Radicalizzazione*, cit., pp. 24-25; cfr. **N. COLAIANNI**, *Sicurezza*, cit., p. 40, secondo cui il fondamentalismo religioso è "risaputo ma laicamente indifferente allo Stato rispetto alle altre religioni".

⁸ **A. NEGRI**, *Radicalizzazione*, cit., pp. 25.

⁹ **J. M. BERGER**, *Extremism*, The MIT Press, Cambridge MA, 2018, p. 39.

¹⁰ Per un esame dei tratti della *personalità degli estremisti*, si veda **D. GAMBETTA**, **S. HERTOĞ**, *Ingegneri della jiḥād. I sorprendenti legami tra istruzione ed estremismo*, Università Bocconi Editore, Milano, 2016, pp. 163-169, in cui si legge che gli estremisti si connotano per: "la propensione al disgusto"; "l'impulso a stabilire rigide distinzioni fra i membri del proprio gruppo e gli altri"; "il bisogno di chiusura cognitiva", ovvero il *rifiuto del confronto* con chi abbia una visione religiosa diversa dalla propria e la predilezione per un atteggiamento ultraconservatore, al fine di evitare contaminazioni provenienti dall'esterno.



sociale o *culturale*¹¹. Tale definizione, affetta da una sostanziale genericità, non appare condivisibile per almeno due ragioni. Essa, da un lato, *ammette* implicitamente un'unica forma di radicalizzazione, ovvero quella violenta; dall'altro lato, *omette* qualsivoglia informazione circa i presupposti di natura psicologica e spirituale delle condotte violente del radicalizzato.

Pare allora preferibile la tesi secondo cui il processo di radicalizzazione si articola in *due fasi* fra loro strumentali e legate da un rapporto di progressione. Nel corso della *prima fase*, il radicalizzando matura l'idea di sostituire l'ordine sociale vigente con un altro, avente una natura religiosa *totalizzante* e fondato su dei valori opposti - o quantomeno inconciliabili - rispetto a quelli del primo (fase cognitiva); nella *fase successiva*, egli ricorre all'uso della violenza per attuare tale proposito (fase comportamentale)¹². Il passaggio dalla prima fase alla

¹¹ F. KHOSROKHAVAR, F. BIANCHI, F. TORLONE, N. BOSCO, *Tra radicalizzazione e de-radicalizzazione: attori, interventi, strategie*, in *Educational reflective practices*, n. 2 del 2020, p. 165; S. CROCETTI, *L'islam e i processi di radicalizzazione: una prospettiva criminologica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 14 del 2023, p. 22. In senso parzialmente difforme, cfr. D. R. MANDEL, *Radicalization: What Does it Mean?*, in T. PICK, A. SPECKHARD, B. JAUNCH, *Homegrown Terrorists: Understanding and Addressing the Root Causes of Radicalisation among Groups with an Immigrant Heritage in Europe*, Institute of Physics Press, Bruxelles, 2009, p. 111, che definisce la radicalizzazione come: "an increase in and/or reinforcing of extremism in the thinking, sentiments, and/or behavior of individuals and/or groups of individuals". Inoltre, cfr. G. ANZERA, A. MASSA, *Chi ha paura di Internet? Le piattaforme online nei processi di radicalizzazione e di deradicalizzazione*, in *Educational reflective practices*, n. 1 del 2021, p. 127, in cui gli autori, nel riconoscere l'esistenza di molteplici definizioni di radicalizzazione, ritengono che la caratteristica che le accomuna sia l'inasprimento ideologico, che porta all'accettazione passiva, o all'effettivo utilizzo, della violenza.

¹² Sulla natura bifasica del processo di radicalizzazione, si veda A. SPENA, "Io ho ragione; tu sei morto!" *Su terrorismo e radicalizzazione*, in AA.VV., a cura di V. MILITELLO, A. SPENA, *Mobilità, sicurezza e nuove frontiere tecnologiche*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 260-261, ove si afferma che la radicalizzazione comportamentale è la manifestazione esteriore, in termini di agire sociale, di quella cognitiva; A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 29; M. GRAVILA, M. MORCELLINI, *Vincere la paura. Una nuova comunicazione della sicurezza contro il mediaterrorismo*, Egea, Milano, 2022, p. 63; O. ASHOUR, *The De-Radicalization of Jihadists. Transforming armed Islamist movements*, Routledge, Londra, 2010, in cui l'autore definisce la radicalizzazione come il processo di cambiamento ideologico che interessa un determinato gruppo di individui, inducendoli a reagire ai principi democratici. La fase che prevede l'uso della violenza per l'attuazione delle finalità politiche del gruppo, invece, è solo eventuale e presuppone necessariamente il cambiamento ideologico; C. MALACARNE, *Dal terrorismo alla microradicalizzazione. Riflessioni per la ricerca pedagogica*, in *Educational reflective practices*, n. 1 del 2021, pp. 70-71. Per un diverso orientamento, il processo di radicalizzazione si articolerebbe in quattro fasi: a) *pre-radicalizzazione*, in cui l'individuo, influenzato dal contesto personale, sociale e culturale, matura la disponibilità ad aderire all'ideologia islamica radicale; b) *identificazione*, nella quale l'individuo sviluppa un'apertura cognitiva verso il sistema di norme e significati offerto dall'islam estremista; c) *indottrinamento*, in cui si assiste al rafforzamento della disponibilità ad apprendere valori, norme e azioni radicali e nel consolidamento del convincimento che sia giusto reagire con ogni mezzo



seconda comporta il superamento della soglia della rilevanza penale. Infatti, la radicalizzazione cognitiva, in forza del principio *cogitationis poena nemo patitur*, non è di per sé sufficiente a integrare un reato e, quindi, a essere punita. Soltanto l'uso della violenza, quale mezzo per realizzare lo scopo teorizzato durante la prima fase del processo, rende la radicalizzazione materialmente idonea a integrare un reato con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-*sexies* c.p.¹³.

Attesa la natura bifasica del processo di radicalizzazione, si pone il problema di comprendere in cosa consista il *momento cognitivo*, onde stabilire fino a quando il comportamento del radicalizzato possa ritenersi penalmente irrilevante.

Orbene, il radicalizzando, nella prima fase del processo intrapreso, rielabora la religione di cui condivide i fondamenti secondo una visione personale e individualista. L'opera di reinterpretazione viene condotta sotto l'influsso del vissuto personale e dell'attuale *contesto sociale, culturale e religioso* in cui vive il radicalizzando¹⁴. Egli arriva a rimodulare l'intera vita in funzione della nuova religiosità, sino a annullare i legami con le altre sfere dell'identità e della socialità. L'effetto è la *totalitarizzazione* della sua personalità rispetto alla nuova fede, che invade e condiziona tutti i campi della vita, inclusi quelli che

contro gli infedeli; d) *utilizzo della violenza*, quale esito conclusivo del processo di radicalizzazione. Per tale impostazione si veda **S. CROCITTI**, *L'islam e i processi*, cit., pp. 24-25; **F. KHOSROKHAVAR, F. BIANCHI, F. TORLONE, N. BOSCO**, *Tra radicalizzazione e de-radicalizzazione*, cit., p. 165; **AA.VV.**, a cura di V. CESAREO, R. BICHI, *Per un'integrazione possibile. Periferie urbane e processi migratori*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 185 ss. A ben vedere, la struttura quadripartita del processo di radicalizzazione riproduce, nella sostanza, il dualismo tra momento cognitivo (fasi a, b e c) e momento comportamentale (fase d) - che connota la struttura bifasica -, salvo prevedere una formale frammentazione del primo in funzione specificante dello stesso.

¹³ **S. DAMBRUOSO**, *Terrorismo religioso, sicurezza e libertà fondamentali*, in **AA.VV.**, a cura di A. DE OTO, *Terrorismo di matrice religiosa*, cit., p. 30; **V. VALENTE**, *Misure di prevenzione e de-radicalizzazione religiosa alla prova della laicità (a margine di taluni provvedimenti del Tribunale di Bari)*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 37 del 2017, p. 11; **S. SANTINI**, *Prevenzione personale e terrorismo: profili di insostenibilità del sistema attuale*, in *Discrimen*, 24 maggio 2021, p. 16; in giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. V, sent. 14 luglio 2016, n. 48001, pp. 6-7, in cui i giudici evidenziano che la radicalizzazione può estrinsecarsi nell'attività di proselitismo e indottrinamento o nell'adesione psicologica a una peculiare visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'islamismo e della morte e, pertanto, costituisce una "precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito"; in senso conforme, con particolare riguardo alla radicalizzazione *online*, Cass. pen., sez. V, sent. 11 dicembre 2017, n. 13422.

¹⁴ **A. NEGRI**, *Radicalizzazione*, cit., p. 30; sulla natura di "fenomeno socialmente determinato" della radicalizzazione, che "affonda le sue radici nella complessità delle città globalizzate (occidentali) e nelle dinamiche di inclusione/esclusione sociale e di appartenenza identitaria che si verificano al loro interno", **S. CROCITTI**, *Radicalizzazione islamica e marginalità*, Carocci, Roma, 2020, p. 37.



non le sono propri¹⁵. All'esito di un simile processo, il radicalizzato dispone di nuovi principi in cui credere, con conseguente estraniamento rispetto alla religione originariamente professata. Tale condizione implica la perdita di un'identità collettiva in cui riconoscersi, prima assicurata dall'appartenenza alla comunità dei fedeli della confessione istituzionalizzata¹⁶. In tale contesto, i gruppi terroristici si propongono come nuove organizzazioni aperte a accogliere tutti coloro che, insoddisfatti dalle religioni tradizionali, ne abbiano ideate di nuove e siano accomunati dal desiderio di sostituire la propria all'ordine politico-sociale dello Stato liberale e laico. In proposito, si pensi a come anche la mera partecipazione a *forum* e *communities*, che prevedano la condivisione di messaggi radicali propagandati da organizzazioni terroristiche, sia in grado, nella nuova società interconnessa e cibernetica, di suscitare quel senso di *coesione* ricercato da colui che, nel reinterpretare i dogmi della religione ufficiale, scelga poi di alienarsi dalla stessa, rimanendo privo di riferimenti identitari¹⁷.

La costruzione di una religione personale, in funzione della quale plasmare ogni aspetto della propria esistenza, implica l'elezione della stessa a *unico paradigma* di vita accettabile, con patente negazione della *libertà religiosa* e del supremo principio di *laicità*. L'obiettivo ultimo del radicalizzato, infatti, è il sovvertimento dello Stato liberale, democratico e laico, al quale intende sostituire uno Stato *teocratico* - non soltanto confessionale - e totalitario, che si regga sui principi che egli stesso ha elaborato nel corso della fase cognitiva del processo di

¹⁵ A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 31; con particolare riguardo al carattere totalizzante della radicalizzazione, si veda L. S. MARTUCCI, *Radicalizzati jihadisti*, cit., p. 12; M. ZANETTI, *Il fenomeno della radicalizzazione nei giovani: vulnerabilità ambientali, individuali e strategie di prevenzione*, in *Formazione&Insegnamento*, n. 3 del 2018, p. 176; R. BIAGIOLI, J. GONZALES-MONTEAGUDO, C. SILVA, *Il ruolo delle madri nella prevenzione della radicalizzazione dei giovani. Prospettive internazionali di ricerca educativa*, in *Riv. it. ed. fam.*, n. 2 del 2021, p. 12.

¹⁶ Sull'atteggiamento religioso che connota l'uomo contemporaneo, disilluso e disorientato a causa della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica, si veda U. BECK, *Il Dio personale. La rinascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 21, secondo il quale tale atteggiamento si sostanzia nella ricerca di una religiosità personale e totalizzante, da professare senza soggiacere ai vincoli delle religioni tradizionali; G. DAVIE, *Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain*, in *Social Compass*, XXXVII, n. 4 del 1990, pp. 455-469, in cui l'autore sintetizza tale atteggiamento attraverso la formula "believing without belonging". Sul bisogno di una *nuova identità* in cui riconoscersi, che accomuna le generazioni più giovani sotto il profilo religioso, A. LI GOBBI, *Postfazione*, in AA.VV., a cura di A. DE OTO, *Terrorismo di matrice religiosa*, cit., p. 92, secondo il quale tale fattore alimenta peculiarmente il così detto "terrorismo fai da te", che poggia su basi ideologiche frutto di elaborazioni personali del singolo individuo radicalizzato.

¹⁷ Sulla desumibilità dell'*adesione ideologica* al terrorismo dalla partecipazione a gruppi *Whatsapp* e *Facebook*, dediti all'esaltazione del martirio e della guerra santa contro gli infedeli (e che siano impiegati per la condivisione di messaggi propagandistici dell'ISIS e video concernenti la *jihad*), si veda Cass. pen., sez. V, sent. 5 luglio 2022, n. 35690.



radicalizzazione. Siffatto atteggiamento religioso ha immediate ricadute sui rapporti fra il radicalizzato e chi adotti una visione religiosa diversa: egli, già in fase cognitiva, nega *dignità* e *uguaglianza* a coloro che non condividono il suo credo religioso, sino a declassarli da persone umane a infedeli e a disprezzarne la stessa vita, giustificandone l'eliminazione fisica nella successiva fase comportamentale¹⁸.

3 - Il cyberspazio come nuovo *locus commissi delicti*

Il rapido sviluppo tecnologico recentemente conosciuto dal settore delle telecomunicazioni ha disvelato un nuovo e potente veicolo per lo scambio delle informazioni, ovverosia il *cyberspazio*. Trattasi di una dimensione virtuale, deterritorializzata, detemporalizzata e depersonalizzata¹⁹, che consente di *trattare* e *trasferire* in tempo reale quantità potenzialmente illimitate di dati, tra soggetti che si trovano a migliaia di chilometri di distanza²⁰.

Il *cyberspace*, a causa della smaterializzazione che lo connota, non è assoggettabile alle coordinate spazio-temporali impiegate per descrivere lo spazio fisico, con ricadute sull'applicabilità al fenomeno delle categorie tradizionali del diritto penale, specie in tema di colpevolezza, offensività e individuazione del *tempus* e del *locus commissi delicti*²¹. In proposito, si pensi alla possibilità di creare *fake profiles* nei *social networks*, attraverso i quali porre in essere condotte illecite senza rivelare la propria identità, con conseguenti difficoltà in ordine all'individuazione del soggetto agente e all'accertamento della colpevolezza per gli eventuali reati dallo stesso commessi²². Con riguardo alla determinazione del *locus commissi delicti*, poi, nel *cyberspazio* rileva esclusivamente il luogo da cui parte il dialogo

¹⁸ Cfr. A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 33-34; O. ROY, *Generazione ISIS. Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combattono l'Occidente*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 53.

¹⁹ L. PICOTTI, *La nozione di "criminalità informatica" e la sua rilevanza per le competenze penali europee*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, XXIV, n. 4 del 2011, p. 827 ss.

²⁰ Secondo la definizione elaborata da S. EVEN, D. SIMAN-TOV, *Cyber Warfare: Concepts and Strategic Trends*, Memorandum CXVII, The Institute for National Security Studies, Tel Aviv, 2012, pp. 10-11, il cyberspazio si compone di tre elementi: a) *human layer*, ovverosia l'insieme degli utenti che, attraverso gli *accounts*, si avvalgono consapevolmente dei sistemi cibernetici per il trasferimento delle informazioni; b) *logical layer*, ovverosia i *software* e più in generale tutti i sistemi privi di materialità in cui viaggiano le informazioni; c) *physical layer*, ovverosia le infrastrutture e le apparecchiature fisiche attraverso le quali l'utente può accedere al *cyberspace*.

²¹ P. LEVY, *Il virtuale*, Raffaello Cortina, Milano, 1997, pp. 9-14; A. F. VIGNERI, *Cyberterrorismo: realtà o finzione? Profili problematici di definizione e contrasto*, in *Opinio Juris*, 3 settembre 2018, pp. 8 ss.

²² Per un esame delle questioni giuridiche che emergono in relazione ai *social networks*, si rinvia a F. COLAPAOLI, A. COPPOLA, M. R. GRAZIANI, M. MIRONI, *I social network*, in AA. VV., *Social network e diritto*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1 ss.



elettronico tra i due sistemi impiegati per lo scambio di informazioni e non anche - eccezionalmente rispetto al principio sancito *ex art. 6 c.p.* - il luogo in cui è situato il *server* oggetto materiale del reato²³. Tali peculiarità rendono lo spazio cibernetico uno strumento dotato di notevoli potenzialità criminogene, capace di amplificare la *pericolosità sociale* di coloro che si propongano di delinquere *online*.

Il terrorismo internazionale ha saputo sfruttare abilmente il cyberspazio, eleggendolo a dimensione per la commissione di nuovi reati detti *cybercrimes*, connotati da strutture e caratteristiche rispetto alle quali la normativa italiana in materia appare sostanzialmente inadeguata²⁴. Sotto il profilo oggettivo, infatti, i *cybercrimes* si connotano per condotte che, pur rilevanti in relazione a delitti già previsti dal codice penale, sono commesse nel cyberspazio (quale elemento costitutivo del fatto tipico). Sotto il profilo psicologico, poi, l'integrazione dei reati in parola richiede il *dolo specifico*, con *finalità* di volta in volta individuate dal legislatore²⁵.

Il *cybercrime* commesso con finalità terroristiche è il cyberterrorismo. Esso presuppone una *condotta violenta*, che nel *cyberspace* -

²³ Cass., pen., SS.UU., sent. 24 aprile 2015, n. 17325, p. 10, ove i giudici, occupandosi del delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., hanno statuito che: "L'accesso inizia con l'unica condotta umana di natura materiale, consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da parte dell'utente, mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e il server. L'ingresso o l'introduzione abusiva, allora, vengono ad essere integrati nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l'accesso alla banca dati". Nella stessa sentenza i giudici evidenziano come "[...] il concetto di azione penalmente rilevante subisce nella realtà virtuale una accentuata modificazione fino a sfumare in impulsi elettronici [...]" (ivi, p. 7).

²⁴ Cfr. V. NARDI, *La punibilità dell'istigazione nel contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. Pen. Comp.*, n. 1 del 2017, p. 120, in cui l'autrice, con particolare riferimento all'abilità dimostrata dai gruppi terroristici di sfruttare le nuove tecnologie cibernetiche afferma che: "[...] non può non considerarsi che oggi il radicalismo islamico, e dunque del terrorismo, ha trovato un supporto nelle nuove tecnologie, in particolare Internet e i social media. Come è emerso da alcuni studi realizzati a livello internazionale, i gruppi terroristici sono ormai divenuti particolarmente abili nello sfruttare il web per reclutare nuovi seguaci, trovare finanziamenti, portare avanti azioni di propaganda e sensibilizzazione e, soprattutto, per raccogliere e diffondere informazioni".

²⁵ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla definizione di *cyberbullismo* prevista dall'art. 1, secondo comma, l. 29 maggio 2017, n. 71: la *condotta* rilevante consiste in qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché nella diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore; quanto alla *specifica finalità* perseguita, essa consiste nell'isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Per un esame della rilevanza penale del cyberbullismo si rinvia a V. SELLAROLI, *Il nuovo reato di cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71)*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 10 ss.



abbandonate le armi da fuoco e gli esplosivi - assume natura *morale*. La costrizione dei poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto, invero, può realizzarsi attraverso la minaccia di un male ingiusto per lo Stato, nel caso in cui il nuovo ordine politico-religioso, elaborato nella fase cognitiva della radicalizzazione, non venisse spontaneamente accolto. Quanto agli scopi perseguiti, poi, i cyberterroristi, oltre che per le finalità già tipizzate dall'art. 270-*sexies* c.p., possono subdolamente agire - specie abusando dei *social networks* - per condizionare le scelte politiche dei cittadini e, di riflesso, il governo dello Stato, con grave nocimento per la sua Personalità²⁶. Tale bene giuridico, scevro da qualsivoglia retaggio statolatrico e statocentrico - originariamente impresso dal codificatore penale italiano del 1930 - deve intendersi come l'insieme dei principi e dei valori sui quali si fonda l'ordinamento e in base ai quali vengono regolati i rapporti fra i consociati. In particolare, la Personalità della Repubblica italiana, che è liberale, pluralista e laica, consiste nel sistema dei principi cristallizzati nella Costituzione e si manifesta nel *metodo democratico*²⁷. Trattasi dell'unico paradigma riconosciuto dallo Stato per regolare i rapporti fra i consociati (art. 1 Cost.) e per assumere le scelte che riguardano l'interesse collettivo (art. 49 Cost).

Il legislatore italiano, purtroppo, non ha compreso le potenzialità del *cyberspace* né il pericolo connesso ai nuovi *cybercrimes*. Tale circostanza è confermata dall'esistenza di due sole previsioni codicistiche espressamente dedicate alle condotte terroristiche compiute con i mezzi informatici: l'aggravante per l'*addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale commesso attraverso strumenti informatici o telematici* (art. 270-*quinquies*, secondo comma, c.p.) e l'aggravante per l'*istigazione o l'apologia* che riguardi un *delitto con finalità di terrorismo* commessa con gli stessi strumenti (art. 414, quarto comma, c.p.). Manca, invece, un'autonoma fattispecie dedicata al fenomeno, che ricomprenda fra gli elementi del fatto tipico il *cyberspace*.

²⁶ Per la definizione di cyberterrorismo che tenga conto della finalità (ulteriore rispetto a quelle tradizionali *ex* art. 270-*sexies* c.p.) consistente nel condizionare la Politica dello Stato, si veda E. LUIJF, *Definitions of Cyber Terrorism*, in AA.VV., a cura di B. AKHAGAR, A. STANFORTH, F. BOSCO, *Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook*, Elvise Science, Amsterdam, 2014, p.12.

²⁷ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 228; per un esame critico delle diverse teorie elaborate in relazione alla natura del bene giuridico tutelato dai delitti previsti dal Titolo I del Libro II del codice penale, si veda S. CENTONZE, L. GIOVEDÌ, *Terrorismo e legislazione d'emergenza*, Key, Milano, 2016, pp. 406-410; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, sent. 17 settembre 2008, n. 39504, in cui i giudici, nel definire il concetto di *eversione*, hanno individuato il bene giuridico tutelato dai delitti previsti dal Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale nel *sistema democratico previsto dalla Costituzione* e nel *complesso dei principi fondamentali che regolano lo Stato*; in senso conforme, Cass. pen., sez. VI, sent. 1 giugno 1999, n. 737; Cass. pen., sez. VI, sent. 17 aprile 1996, n. 973.



4 - La reazione dell'ordinamento italiano al terrorismo religioso

Il legislatore italiano ha reagito al terrorismo di matrice religiosa per lo più attraverso la decretazione d'urgenza, introducendo nuove fattispecie di reato all'indomani dei più eclatanti attentati che hanno colpito i Paesi occidentali nel corso dell'ultimo ventennio. Il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (conv. in l. 15 dicembre 2001, n. 438) ha esteso il perimetro applicativo dell'art. 270-bis c.p. a coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con *finalità di terrorismo*, sino a allora ignota al codice penale²⁸. Con il d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155) sono stati introdotti i reati di *arruolamento* (art. 270-*quater* c.p.) e *addestramento* con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies* c.p.), nonché la *definizione delle condotte* commesse con la stessa finalità (art. 270-*sexies* c.p.)²⁹. Contestualmente è stata prevista l'*aggravante* per il caso in cui l'istigazione a delinquere o l'apologia riguardi i delitti di terrorismo (art. 414, quarto comma, c.p.). Con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (conv. in l. 17 aprile 2015, n. 43), così detto *decreto antiterrorismo*, è stata aggiunta la fattispecie di *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo* (art. 270-*quater*.1 c.p.) e sono stati apportati correttivi ad alcune fattispecie già esistenti³⁰. La l. 28 luglio 2016, n. 153, poi, ha previsto le fattispecie di *finanziamento di condotte con finalità di terrorismo* (art. 270-*quinquies*.1 c.p.), *sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte previste dall'art. 270-*sexies* c.p.* (art. 270-*quinquies*.2 c.p.) e *atti di terrorismo nucleare* (art. 280-*ter* c.p.)³¹. Infine, rileva osservare come gli interventi per il contrasto del terrorismo abbiano interessato anche le materie dell'*immigrazione* e della *perdita della cittadinanza*. In particolare, l'art. 14,

²⁸ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 1-7.

²⁹ Per completezza si segnala che l'art. 3 del d.l. 155 del 2005, rubricato "*Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo*", ha introdotto un'ipotesi di espulsione dello straniero nei cui confronti vi siano fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Sul punto, cfr. A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., pp. 118 ss., in cui l'autore ritiene che la misura finisce per rafforzare il potere di espulsione dell'autorità quando lo straniero gode di una tutela specifica, come, ad esempio, nel caso in cui egli sia titolare di un permesso di soggiorno a lungo termine. Secondo l'autore, l'operatività *ante* o *praeter delictum* della misura in parola e l'indeterminatezza della condotta presupposta legittimano un'ampia discrezionalità dell'Autorità amministrativa.

³⁰ Tra i correttivi apportati con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 figurano la *punibilità dell'arruolato* (art. 270-*quater*, secondo comma, c.p.) e l'*aggravante* per il caso in cui le condotte di addestramento o istruzione (art. 270-*quinquies*, secondo comma, c.p.) e quelle di istigazione o apologia (art. 414, quarto comma, c.p.) siano commesse con l'uso di *strumenti informatici o telematici*.

³¹ Per una ricostruzione della legislazione italiana in materia di contrasto dei reati con finalità di terrorismo, si rinvia a V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., pp. 8-11; S. CENTONZE, L. GIOVEDÌ, *Terrorismo e legislazione*, cit., pp. 181 ss.; F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 172 ss. e 320 ss.



lett. d, del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) ha novellato la l. 5 febbraio 1991, n. 91 con l'introduzione del nuovo art. 10-*bis*, che prevede la *revoca della cittadinanza* per lo straniero che l'abbia acquisita ai sensi degli artt. 4, secondo comma, 5 e 9 dello stesso decreto-legge (e, quindi, per matrimonio, naturalizzazione, residenza legale fino alla maggiore età, ecc.), ma che poi abbia commesso taluni gravi delitti, tra i quali sono ricompresi proprio quelli aventi finalità di terrorismo³².

5 - Profili critici connessi all'anticipazione della tutela penale in funzione preventiva

Attraverso gli interventi sinteticamente ripercorsi, il legislatore italiano ha perseguito precipuamente *obiettivi di prevenzione* del terrorismo. Tuttavia, l'impiego della pena - per definizione volta a sanzionare la commissione di fatti di reato (o, quantomeno, il loro tentativo) - in funzione esclusivamente (o eminentemente) *preventiva* comporta il rischio di distorcere il sistema dei principi fondanti il diritto penale costituzionalmente orientato, con conseguente necessità di ricorrere a correttivi ermeneutici giurisprudenziali al fine di scongiurare eventuali profili di illegittimità³³. Le fattispecie per il contrasto del terrorismo

³² A. CESERANI, *Immigrazione, sicurezza e religione nel d.l. 130/2020: cauti ripristini, qualche innovazione e molta continuità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIV, n. 2 del 2021, p. 461, ove l'autore spiega che, quantunque la misura della revoca della cittadinanza possa ritenersi uno strumento dai limitati effetti concreti e dalla portata pressoché simbolica, essa presenta seri attriti col quadro costituzionale (per violazione degli artt. 3, 22, 27, 117, primo comma, Cost.), eurounitario e internazionale, "considerato il suo intento di colpire non tanto soggetti pericolosi in sé quanto quelli che abbiano acquistato lo status di cittadino successivamente alla nascita"; ID., *Islam, Security and Immigration in Italy*, cit., p. 113. Le criticità connesse alla misura in parola interessano anche la sua natura giuridica: secondo A. MITROTTI, *Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel "dibattuto" Decreto sicurezza "Salvini"*, in *Oss. Cost.*, nn. 1-2 del 2019, p. 71, la misura consiste in una pena accessoria; *contra* L. VIOLA, *La revoca della cittadinanza e il giudice Amministrativo*, in *Federalismi*, n. 32 del 2020, p. 253, che ritiene infondata la qualificazione della revoca della cittadinanza "nei termini penalistici di pena accessoria o conseguenza penale del reato", in ragione del periodo massimo di tempo di tre anni, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (per uno dei gravi delitti presupposti), entro il quale la misura può applicarsi (art. 10-*bis*, l. 91 del 1992).

³³ Sul punto, cfr. M. RONCO, *Appunti di diritto penale*, Libreria Progetto Padova, Padova, 2014, p. 248, ove si legge che: "Ogni dilatazione a fini general-prevenzionistici della pena, oltre a rivelarsi controproducente dal punto di vista della stessa prevenzione generale, procura una caduta di livello con riferimento alla serietà e all'efficacia del sistema penale nel suo insieme, poiché strumentalizza ingiustamente e banalizza il contempo il rimprovero circa la colpevolezza che è intrinsecamente inerente alla pena"; sul rischio di delegittimazione che corre il diritto penale in materia di contrasto del terrorismo, a causa dell'impiego di tecniche di anticipazione della tutela penale, si veda M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust.*, Speciale settembre 2016, p. 101.



previste dal Titolo I del Libro II del codice penale, invero, sono costruite secondo *tecniche incriminatrici* volte a *anticipare la soglia della punibilità*, sinanco anteriormente al tentativo *ex art. 56 c.p.*³⁴.

Gli effetti dell'arretramento della soglia della rilevanza penale emergono emblematicamente dall'esame della fattispecie di "*Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*", prevista dall'art. 270-bis c.p.³⁵. Trattasi di reato di *mera condotta*, di *pericolo presunto* e a *consumazione anticipata*, che richiede il *dolo specifico* del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³⁶. In altri termini, è lo stesso legislatore a ritenere che *promuovere, costituire, organizzare, dirigere e finanziare un'associazione*, che sol si proponga il compimento degli atti predetti (la cui realizzazione non è quindi necessaria ai fini dell'integrazione del reato), siano condotte pericolose per la Personalità dello Stato e, pertanto, vadano punite³⁷. La fattispecie si connota per una

³⁴ Cfr. **M. PELISSERO**, *Contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 101 ss.; **V. VALENTE**, *Misure di prevenzione*, cit., p. 10, in l'autrice spiega che: "Con lo scopo di anticipare la soglia del presidio penale, in considerazione della peculiare importanza del bene giuridico tutelato, il Legislatore ha costruito fattispecie nelle quali la condotta non è ancora concretamente lesiva e, addirittura, potrebbe integrare mero esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quali, non soltanto il diritto di associarsi, ma anche quello di manifestazione del pensiero o, addirittura, di libertà religiosa"; secondo **F. FASANI**, *I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella lotta al terrorismo islamico?*, in *Criminalia* (annuario), 2015, pp. 489-490, in materia di contrasto al terrorismo si è assistito a un arretramento vorticoso e illiberale della tutela penale. Le tecniche incriminatrici secondo cui sono strutturate le fattispecie di reato previste dal Titolo I del Libro II del codice penale, e in particolare quelle dedicate ai delitti con finalità di terrorismo, si connotano per l'impiego dello schema del reato di *pericolo*, di *mera condotta* e di *attentato*, nonché, sotto il profilo psicologico, del *dolo specifico*, prescindendo dalla previsione di una concreta offesa al bene giuridico tutelato; **A. SERENI**, *Delitti contro la personalità dello Stato*, in **AA.VV.**, a cura di A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 543-606; inoltre, per un esame critico del rapporto sussistente fra (la *ratio* dei) delitti contro la Personalità dello Stato, anticipazione della rilevanza penale e diritto penale dell'emergenza, si rinvia a **D. VALITUTTI**, *I delitti contro la personalità dello Stato tra delitto politico e diritto penale del nemico: una ricostruzione critica*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 335-360.

³⁵ **S. DAMBRUOSO**, *Terrorismo religioso, sicurezza*, cit., p. 29, ove l'autore ritiene l'art. 270-bis c.p. la "fattispecie principe" della normativa italiana antiterrorismo, rispetto alla quale i reati introdotti successivamente sono residuali, potendo trovare applicazione quando non sia possibile imputare l'associazione con finalità di terrorismo.

³⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 18 dicembre 2020, n. 8891, §. 4.2., p. 14, ove i giudici evidenziano la necessità di "[...] evitare torsioni del precetto penale previsto dall'art. 270-bis c.p., tenendo sempre presente che, pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, comunque demandata al giudice per tali tipologie di reato".

³⁷ Per un esame della fattispecie di "*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*" (art. 270-bis c.p.) e dei relativi profili critici, si rinvia a **M. PELISSERO**, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine*



doppia anticipazione punitiva: da un lato, viene attribuita rilevanza penale a delle condotte associative, le quali, oltre a ricevere espressa tutela costituzionale (esercizio della libertà religiosa in forma associata ex art. 19 Cost.), si collocano in una fase ben anteriore a quella degli atti preparatori del delitto; dall'altro lato, le suddette condotte sono punite solo in ragione del *fine* che le costituende associazioni si propongono, a prescindere dalla sua realizzazione e senza richiedere particolari elementi oggettivi da cui desumere una concreta idoneità offensiva³⁸.

Nel complesso quadro appena descritto, emerge la necessità di individuare un criterio che consenta di distinguere le condotte di attiva partecipazione (penalmente rilevanti) alle associazioni terroristiche dalla militanza in gruppi che, pur ispirati da ideologie *fondamentaliste* o *estremiste* - e, quindi, potenzialmente affini a quelle fatte proprie dai gruppi terroristici - operino in conformità al metodo democratico o comunque siano concretamente inidonei a realizzare il fine descritto dalla norma³⁹. Il rispetto del principio di offensività impone di sussumere entro l'art. 270-bis c.p. esclusivamente le condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento che riguardino associazioni dotate di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere quantomeno possibile l'attuazione del progetto criminoso⁴⁰. L'effettività deve commisurarsi all'*idoneità della struttura* a realizzare una serie (anche indeterminata) di atti di violenza con finalità di terrorismo, cioè a attuare il programma comune dei suoi aderenti⁴¹.

pubblico, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 55-74 e 185-197; R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale - Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 785-789; V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, Ed. Sc. It., Napoli, 2013, pp. 253 ss.; F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, op. cit., pp. 172 ss.; V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., p. 10.

³⁸ M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 99 ss., in cui l'autore spiega che la tecnica incriminatrice secondo la quale è strutturata la fattispecie ex art. 270-bis c.p. deroga al principio *cogitationis poenam nemo patitur* (art. 115, primo comma, c.p.). Questo, come noto, ritiene non punibile il mero accordo allo scopo di commettere un reato, quando questo non sia poi commesso; V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., 10; in giurisprudenza, Cass., pen., sez. I, sent. 6 ottobre 2015, n. 47489, p. 4.

³⁹ Sull'irrelevanza penale dell'ideologia fondamentalista, quale espressione della libertà religiosa, cfr. A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., p. 122.

⁴⁰ Cass. pen., sez. I, sent. 11 ottobre 2006, n. 1072. Il requisito dell'*organizzazione stabile ed effettiva* non implica la sussistenza di particolari schemi organizzativi tipici, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino un *minimum* organizzativo. Pertanto, anche un'organizzazione associativa di tipo rudimentale può rilevare ai sensi dell'art. 270-bis c.p., purché sia "[...] capace di porre in essere numerosi atti di violenza contro enti ed istituzioni, idonei a condizionarne il funzionamento".

⁴¹ Gli elementi dell'*effettività* e dell'*idoneità* possono ravvisarsi, ad esempio, in relazione al patrimonio di *mezzi e uomini*, pronti al compimento di atti di terrorismo, e ai *caratteri strutturali* dell'associazione, riferiti al territorio e alle strutture materiali delle quali la stessa concretamente dispone. La giurisprudenza nega che, ai fini



6 - *Natura e contesto delle condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*

L'ordinamento italiano considera terroristiche le condotte commesse per il perseguimento di uno degli scopi previsti dall'art. 270-sexies c.p. La norma è il risultato di un processo di *eterointegrazione parziale* del diritto penale nazionale da parte di quello europeo, atteso che riproduce il contenuto dell'art. 1 della decisione-quadro 2002/475/GAI (rubricato "*Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali sulla lotta contro il terrorismo*"), purtuttavia rinunciando a elencare le singole condotte rilevanti, tassativizzate dalla norma europea⁴². L'art. 270-sexies c.p. prevede le seguenti *finalità* di terrorismo: a) intimidire la popolazione; b) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c) destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. Per quanto attiene ai *requisiti oggettivi*, invece, l'art. 270-sexies c.p. richiede che le condotte possano arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale per la loro "natura" o per il loro "contesto".

Il riconoscimento del carattere terroristico della *condotta* in ragione della *finalità* perseguita dal soggetto agente impone di adottare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle fattispecie in materia, onde scongiurare l'emersione di profili di illegittimità, anche attese le tecniche di incriminazione che le connotano. I delitti terroristici, invero, devono qualificarsi come reati di pericolo *concreto*, con conseguente necessità di accertare l'*idoneità della condotta a arrecare il grave danno* a un Paese, attraverso la valutazione dei criteri della *natura* e del *contesto* in un apposito giudizio prognostico. Il concetto di *natura* si riferisce al tipo della condotta posta in essere, la quale deve consistere in un comportamento potenzialmente rilevante rispetto a reati sufficientemente gravi (quali, ad esempio, la strage, il naufragio, la

dell'integrazione del delitto *ex art. 270-bis c.p.*, siano sufficienti il mero legame tra più persone (seppur caratterizzato dalla *mala intentio*) e la condivisione della stessa *ideologia* terroristica, se poi il *vinculum* non presenta quei caratteri di stabilità e organizzazione minimi, tali da far presumere la *concreta idoneità* alla realizzazione degli atti con finalità di terrorismo. In particolare, cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 15 giugno 2006, n. 30824, in cui i giudici osservano che per l'integrazione del delitto *ex art. 270-bis c.p.* è necessaria, nel rispetto del principio di offensività, "una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza"; in senso conforme, Cass. pen., sez. V, sent. 14 luglio 2016, n. 48001.

⁴² S. CRISPINO, *Finalità di terrorismo, snodi ermeneutici e ruolo dell'interpretazione conforme*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1 del 2017, p. 227.



sommersione, il disastro aviatorio o ferroviario, l'omicidio, il sequestro di persona, il danneggiamento). Il *contesto*, invece, attiene alle circostanze di tipo *politico, sociale, culturale* in cui viene posta in essere la condotta⁴³.

Tale impostazione ermeneutica, nel valorizzare il principio di offensività, esclude che un reato di terrorismo possa integrarsi al ricorrere della sola condivisione di una delle finalità previste dall'art. 270-*sexies* c.p. da parte del soggetto agente, postulando specifici requisiti oggettivi da accertare in concreto. Con particolare riguardo al *terrorismo religioso*, la giurisprudenza nega che, ai fini della partecipazione a un'associazione *ex art. 270-bis* c.p., sia bastevole la mera adesione astratta del soggetto all'ideologia *jihadista*, ancorché accompagnata dal progetto di realizzare una delle finalità indicate dall'art. 270-*sexies* c.p.⁴⁴. In altri termini, il soggetto che, completata la fase cognitiva del processo di radicalizzazione, condivide i principi propagandati da un determinato gruppo terroristico - e desideri sostituirli a quelli dello Stato democratico in cui vive - non può ritenersi *sic et simpliciter* responsabile della partecipazione a quel gruppo (*ex art. 270-bis* c.p.), se non pone in essere una condotta concretamente idonea a realizzare il progetto eversivo dello stesso. A ciò si aggiunga che la Cassazione subordina il riconoscimento della condotta partecipativa alla prova dell'esistenza di concreti contatti operativi - anche deboli, virtuali o smaterializzati - tra l'associazione e il singolo partecipe⁴⁵. Non

⁴³ Tali circostanze possono riguardare direttamente i *soggetti* coinvolti nel reato o attenerne a *fattori ambientali esterni*. Alla prima categoria appartengono le particolari qualifiche eventualmente rivestite dal *soggetto passivo* del reato e l'ideologia, la formazione culturale e il grado di radicalizzazione del *soggetto attivo*; nella seconda categoria, invece, rientra, ad esempio, il sostrato culturale, sociale e ideologico di provenienza dall'agente.

⁴⁴ La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, ai fini dell'integrazione del delitto *ex art. 270-bis* c.p., il contributo del partecipe all'associazione avente finalità di terrorismo *non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato e limitato alla condivisione dell'idea eversiva*. Al contrario, è necessario verificare la concreta offensività della condotta partecipativa, che tuttavia prescinde dall'inizio della materiale esecuzione del programma criminale. La partecipazione all'associazione *ex art. 270-bis* c.p., dunque, si configura qualora il soggetto abbia assunto un ruolo effettivo nell'organizzazione e fornito un tangibile contributo causale al raggiungimento di una delle finalità di cui all'art. 270-*sexies* c.p. Per tale orientamento, Cass. pen., sez. V, sent. 14 luglio 2016, n. 48001; in senso conforme, Cass. pen., sez. V, sent. 13 luglio 2017, n. 50189; Cass. pen., sez. VI, sent. 19 dicembre 2017, n. 14503.

⁴⁵ Corte Cost., sent. 31 luglio 2020, n. 191; secondo Cass. pen., sez. V, sent. 18 dicembre 2020, n. 8891, tra le condotte da cui possono desumersi i *contatti operativi* figurano esemplificativamente: diffondere, con modalità informatizzata su base planetaria, il credo religioso e politico dell'associazione d'afferenza; fornire agli altri associati supporti didattici operativi per realizzare le finalità dell'organizzazione (ad esempio, suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati); dare attuazione al programma associativo per via telematica (ad esempio, partecipando a *forum* direttamente collegati all'organizzazione e frequentati da membri della stessa); rendersi concretamente disponibili e pronti a compiere attentati sul territorio italiano e



rilevano, al contrario, partecipazioni di tipo esclusivamente unilaterale, non accompagnate dalla consapevolezza (anche indiretta) dell'associazione di poter contare sul nuovo adepto⁴⁶.

L'esame della giurisprudenza di legittimità in materia conferma come la *radicalizzazione cognitiva* sia penalmente irrilevante, potendo rappresentare, al più, la precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione *ex art. 270-bis c.p.* Il fenomeno cognitivo rileva quale indice di pericolosità sociale qualificata, che giustifica l'applicazione di misure volte a prevenire la commissione dei reati di terrorismo⁴⁷.

7 - Le misure di prevenzione negativa disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (così detto *Codice antimafia*): natura, funzione e rapporti con la pena in materia di contrasto al terrorismo

L'ordinamento italiano conosce degli specifici strumenti di natura *formalmente* amministrativa (ma *sostanzialmente* penale) operanti *ante delictum* in funzione special-preventiva del reato. Trattasi delle *misure di prevenzione* disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (così detto *Codice antimafia*), che producono restrizioni più o meno estese della sfera giuridica del destinatario, incidendo alternativamente sulla libertà personale⁴⁸ o sul patrimonio⁴⁹ dello stesso, e sono perciò dette *negative*⁵⁰.

estero, mediante condotte di addestramento e autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza; istigare in modo diretto e pubblico ad emulare le gesta degli associati mediante profili *social* (più frequentemente *Facebook* e *Telegram*); avere tra gli amici virtuali e i *followers* utenti vicini a un'organizzazione terroristica; pubblicare video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al *jihad* sul *web* e sui *social media*; partecipare a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista.

⁴⁶ Cass. pen., sez. II, sent. 14 marzo 2019, n. 23168; in senso conforme Cass. pen., sez. VI, sent. 23 febbraio 2018, n. 40348.

⁴⁷ Cass. pen., sez. V, sent. 14 luglio 2016, n. 48001.

⁴⁸ Per un esame delle misure di prevenzione *personali*, si rinvia a L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., pp. 138 ss.; con particolare riguardo alla distinzione fra misure di prevenzione personali *detentive* e *non detentive*, si veda P. PITTARO, *Misure di prevenzione personali e sistema penale*, in AA.VV., a cura di F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli, Torino, pp. 207 ss.

⁴⁹ Per un esame delle misure di prevenzione *patrimoniali*, si rinvia a F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 279 ss.; A. BALSAMO, V. D'AGOSTINO, *Inquadramento sistematico ed evoluzione storica delle misure di prevenzione patrimoniali*, in AA.VV., a cura di F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione*, cit., pp. 501 ss.

⁵⁰ Sul concetto di misure di prevenzione *negativa*, si veda F. BRIZZI, P. PALAZZO, A. PERDUCA, *Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Maggioli, Rimini, 2012, pp. 7 ss.; L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., pp. 124 ss.



Sono misure di prevenzione *personali* il *rimpatrio con foglio di via obbligatorio* (art. 2), l'*avviso orale* (art. 3) e la *sorveglianza speciale di pubblica sicurezza* (art. 6, primo comma)⁵¹, nonché ogni ulteriore prescrizione (atipica) che il giudice, avuto riguardo alle esigenze di *difesa sociale*, intenda porre a corredo di una delle predette misure (art. 8, quinto comma)⁵²; hanno invece natura patrimoniale le misure del *sequestro di prevenzione* - nelle varianti *ordinaria* (art. 20), *anticipata* (art. 22, primo comma) e *urgente* (art. 21, secondo comma) - e la *confisca* (art. 24). Tra le misure di prevenzione personali negative rientra anche l'*espulsione dal territorio dello Stato dello straniero*, disciplinata dall'art. 13, secondo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, così detto T.U.I.). In particolare, la disposizione prevede che l'espulsione sia disposta dal Prefetto nei confronti dello straniero socialmente pericoloso, ai sensi degli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159⁵³.

Nei Paesi di *common law*, trovano altresì impiego *misure di prevenzione positiva*, che in generale mirano a neutralizzare (o quantomeno ridurre) le occasioni di delinquenza attraverso l'incremento della sfera giuridica dell'interessato e la promozione di migliori condizioni di vita e di benessere sociale per lo stesso. Nello specifico, la *positive prevention* può consistere in programmi di *welfare*, iniziative culturali, percorsi formativi e educativi, premi o incentivi, erogati dalle istituzioni pubbliche competenti per materia, di concerto con la società civile⁵⁴.

In materia di *cybersicurezza* e *contrasto del terrorismo*, il legislatore italiano continua a prediligere l'impiego di misure di prevenzione

⁵¹ Unitamente alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, possono applicarsi il *divieto* (art. 6, secondo comma) o l'*obbligo* (art. 6, terzo comma) di *soggiorno*.

⁵² L'ordinamento italiano non contempla misure di prevenzione personali che *privano* in modo assoluto il soggetto della sua libertà, la quale, al più, può essere limitata. In tal senso, si parla di misure di prevenzione personali *restrittive*. Queste si distinguono in *interdittive*, consistenti in specifici divieti o nella sorveglianza del destinatario e *prescrittive*, che prevedono specifici obblighi di *facere*. Sul punto si veda P. PITTARO, *Misure di prevenzione*, cit., pp. 207 ss.; L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., p. 147 ss.

⁵³ Sulla natura di misura di prevenzione, *ante* o *praeter delictum*, dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, si veda C. COSTANZO, *L'espulsione dello straniero pericoloso tra prevenzione amministrativa e controllo delle migrazioni*, in *Federalismi*, n. 17 del 2023, pp. 56 ss.; A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., p. 107; in giurisprudenza Cons. St., sez. III, sent. 19 maggio 2021, n. 3886, in cui i giudici hanno affermato che: "Il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all'estremismo islamico ha finalità di prevenzione, costituendo lo straniero una minaccia per la sicurezza nazionale, con la conseguenza che non è necessario che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto".

⁵⁴ Per un esame delle misure di prevenzione positiva, si rinvia a L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., pp. 109 ss.



negativa, nonostante a livello europeo si spinga con sempre maggior insistenza verso l'adozione di misure *positive*, che consentono di intervenire sulle cause di tipo *sociale*, *politico* e *culturale* di un determinato fenomeno delinquenziale, al fine di azzerare il potenziale criminogeno delle stesse⁵⁵.

Più in generale, le misure di prevenzione dovrebbero preferirsi alla pena nell'attuazione della *funzione special-preventiva*, specie in materia di terrorismo. Infatti, l'iperproduzione di fattispecie, costruite secondo tecniche incriminatrici volte a dilatare in senso anticipatorio la rilevanza penale, condanna la legislazione in materia a una sostanziale inefficacia, con una caduta di livello della serietà del sistema penale nel suo insieme⁵⁶. Il paradigma della *repressione preventiva*, che, come si è detto, contraddistingue la legislazione italiana antiterrorismo (vedi *supra* §. 2.1.), strumentalizza ingiustamente e banalizza al contempo il rimprovero intrinsecamente inerente alla pena, che per definizione opera *post*, e non invece *ante delictum*⁵⁷. Tuttavia, anche l'attuale disciplina delle misure di prevenzione presenta notevoli criticità, che - perdurante l'inerzia del legislatore - richiedono correttivi ermeneutici, al fine di scongiurare il rischio di declaratorie di illegittimità costituzionale.

8 - I presupposti applicativi delle misure di prevenzione contro il terrorismo religioso alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (la sentenza *De Tommaso c. Italia* e il parere consultivo 14 dicembre 2023)

L'applicazione delle misure di prevenzione presuppone l'accertamento, da compiersi in concreto in un apposito procedimento avanti all'autorità giudiziaria, di due requisiti in capo al prevenuto (art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011)⁵⁸.

Il primo requisito ha *natura oggettiva* e consiste nell'appartenenza a una delle categorie di destinatari tipizzate dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, per aver compiuto particolari atti di per sé soli inidonei a raggiungere la soglia della rilevanza penale. In particolare, la *lettera d)* della predetta disposizione ricomprende tra i destinatari delle misure di prevenzione "[...] coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero

⁵⁵ In particolare, il riferimento è alle direttive 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, e 2017/541, sulla lotta contro il terrorismo.

⁵⁶ M. RONCO, *Appunti di diritto penale*, cit., p. 248.

⁵⁷ Vedi *supra* nota 4.

⁵⁸ G. GRASSO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale*, in *Sist. pen.*, 14 febbraio 2020, p. 6; in giurisprudenza, cfr. C. Cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24.



esecutivi diretti [...]” alla commissione dei reati con finalità di terrorismo, ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche *ex art. 270-sexies c.p.* L’attuale formulazione della norma, dunque, legittima l’impiego delle misure di prevenzione - che per la loro natura sostanzialmente penale producono sensibili limitazioni della libertà personale - sulla base della sola *obiettiva rilevanza* per gli atti preparatori (e della *direzione* per gli atti esecutivi), a prescindere dalla *inequivocità* e dalla *idoneità*, necessarie per l’integrazione del tentativo *ex art. 56 c.p.*⁵⁹. È allora evidente come la compatibilità con i principi costituzionali della categoria in esame dipenda dal significato che si attribuisce al concetto di *obiettiva rilevanza*⁶⁰. Sul punto, la dottrina, adottando una lettura costituzionalmente orientata, ha evidenziato che gli atti a cui si riferisce l’art. 4, lett. d, d.lgs. n. 159 del 2011 devono essere dotati quantomeno di una *portata causale rispetto a uno scopo futuro* (ovverosia la commissione di un reato di terrorismo), desumibile da indicatori fattuali rivelatori della concreta idoneità alla realizzazione dello stesso⁶¹.

Il secondo requisito ha *natura soggettiva* e consiste nell’*attuale e concreta pericolosità sociale* del proposto, ovverosia la probabilità che egli commetta un reato, senza la necessità che ne abbia già commesso un precedente⁶². La valutazione in chiave prognostica della pericolosità sociale deve essere effettuata da parte dell’autorità giudiziaria in un apposito giudizio⁶³, tenuto conto di *elementi fattuali* di natura indiziaria,

⁵⁹ Autorevole dottrina ha evidenziato la sussistenza di profili di criticità connessi alla limitazione della libertà, in fase *ante delictum*, sulla base di *atti preparatori* svincolati - come quelli *ex art. 4, lett. d, d.lgs. n. 159 del 2011* - da criteri obiettivi e garantistici e in particolare dalla *idoneità* e dalla *non equivocità*. Sul tema si vedano **S. SANTINI**, *Prevenzione personale*, cit., p. 22, che ravvisa il concreto rischio di una sovrapposizione fra gli spazi della repressione e quelli della prevenzione; **F. BRIZZI**, *Il terrorismo internazionale*, in **AA.VV.**, a cura di F. FIORENTIN, *Le misure di prevenzione*, cit., p. 468.

⁶⁰ **A. MARTINI**, *Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 113-114.

⁶¹ **S. SANTINI**, *Prevenzione personale*, cit., p. 10.

⁶² La sussistenza della pericolosità sociale rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione prescinde dalla previa commissione di un reato da parte del proposto, in questo distinguendosi dal concetto di pericolosità *ex art. 203 c.p.*, rilevante ai fini dell’applicazione delle *misure di sicurezza*. Sul punto cfr. **R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO**, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 2 ss., in cui gli autori spiegano che la pericolosità sociale, presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione, consiste più generalmente nell’*immoralità*, nella *predisposizione al delitto* o nella *presunzione di una condotta nelle relazioni umane dedita al delitto*, senza che, tuttavia, sia raggiunta alcuna prova di reità. La pericolosità sociale che deve ricorrere per l’applicazione delle misure di prevenzione, dunque, si differenzia sostanzialmente da quella descritta dall’art. 203 c.p., dal momento che non è necessariamente collegata alla previa affermazione della responsabilità per un fatto di reato; in giurisprudenza, C. Cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24; in senso conforme, Cass. pen., sez. I, sent. 14 giugno 2017, n. 54119.

⁶³ Per un esame del giudizio di pericolosità, si rinvia a **A. MARTINI**, *Essere pericolosi*, cit., pp. 149 ss.; **L. DELLA RAGIONE**, *Le misure di prevenzione nello specchio*



dai quali sia possibile far discendere il giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione del reato⁶⁴.

Nonostante tale impianto disciplinare, il legislatore non tipizza i criteri da impiegare per valutare l'*obiettiva rilevanza* degli atti del proposto e la sua *pericolosità sociale*, tanto meno nel settore del contrasto al terrorismo. La lacuna legittima potenzialmente scelte arbitrarie da parte dell'autorità giudiziaria, che potrebbe limitare la libertà del destinatario sulla base di meri sospetti (anziché indizi) o utilizzare le misure di prevenzione come ripiego laddove non sia possibile raggiungere la prova della responsabilità per un fatto di reato e, quindi, applicare la pena⁶⁵.

Ma c'è di più. L'indeterminatezza che, in certa qual misura, continua ad affliggere i suddetti concetti lascia cadere nel vuoto i richiami rivolti all'Italia dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, che con la sentenza 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia* (ricorso n. 43395 del 2009) ha censurato l'*imprevedibilità* della disciplina prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011⁶⁶. La richiesta di maggior prevedibilità rileva sotto un duplice profilo. Essa, da un lato, implica l'estensione delle garanzie penali (in particolare il principio di legalità *ex art. 25 Cost.*) alle misure di prevenzione, pur in assenza dell'espresso riconoscimento della loro natura sostanzialmente penale; dall'altro lato, indica l'esigenza che anche i presupposti delle misure di prevenzione

del volto costituzionale del sistema penale, in *Discrimen*, 20 aprile 2020, p. 9.

⁶⁴ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*, in *Dir. pen. cont.*, 23 maggio 2016, p. 23; inoltre cfr. S. P. FRAGOLA, *Le misure di prevenzione*, CEDAM, Padova, 1992, pp. 17-23, che aggiunge: "[...] è possibile enucleare alcuni parametri valutativi per l'accertamento in discorso sulla base di elementi antigiuridici ovvero riguardanti la morale genericamente intesa, elementi che possono prescindere da eventuali fatti di reato ma debbono comunque riguardare l'intera condotta di vita, tenuto conto di pregresse manifestazioni di pericolosità purché la pericolosità persista e, quindi, sia attuale"; in giurisprudenza, Cass. pen., sez. VI, sent. 6 febbraio 2001, n. 12511; Cass. pen., sez. V, sent. 11 luglio 2006, n. 40731.

⁶⁵ In senso critico, cfr. F. P. LASALVIA, A. MANNA, *"Le pene senza delitto": sull'inaccettabile "truffa delle etichette"*, in *Arch. pen.*, n. 1 del 2017, p. 3, che definiscono le misure di prevenzione delle "pene senza delitto accertato [...] applicate quando l'Autorità giudiziaria non riesca a raggiungere lo standard probatorio idoneo a fondare una condanna in sede penale".

⁶⁶ I giudici di Strasburgo, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei presupposti applicativi della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (per fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011), hanno ritenuto che la disciplina delle misure di prevenzione prevista dalla l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in larga parte trasfusa nel d.lgs. 159 del 2011) sia dotata di un'*adeguata base giuridica* e sia *accessibile*. Essa, al contrario, è deficitaria sotto il profilo della *prevedibilità*, mancante il quale le limitazioni del diritto alla libera circolazione delle persone non possono operare (art. 2, par. 3, IV Prot. add. CEDU). In particolare, la Corte ha ritenuto che la carenza di prevedibilità sia dovuta allo scarso grado di precisione che affligge le categorie dei destinatari delle misure, tale da impedire ai cittadini di valutare le conseguenze delle loro azioni.



siano formulati in modo tale da permettere ai consociati di conoscere, con anticipo, se e in quale misura la loro libertà possa subire delle limitazioni per i comportamenti che intendono tenere⁶⁷. L'esigenza di prevedibilità e, quindi, di determinatezza si avverte con maggior intensità rispetto alle misure di prevenzione dei reati con finalità di terrorismo (peculiarmente di tipo cibernetico), specie attesa la sottile linea che, *ex art. 4, lett. d, d.lgs. n. 159 del 2011*, ne delimita il perimetro applicativo rispetto all'area di operatività del tentativo *ex art. 56 c.p.*

Lo scorso 14 dicembre 2023, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata a pronunciarsi a proposito delle garanzie che devono assistere le misure di prevenzione contro il terrorismo religioso, rilasciando un parere consultivo al Consiglio di Stato del Belgio⁶⁸. La questione sottoposta ai giudici di Strasburgo concerneva la possibilità di interdire un soggetto dalla professione di guardia giurata - in funzione preventiva del terrorismo - per la sola *vicinanza o appartenenza* dello stesso a un movimento religioso, che, per le sue caratteristiche, l'autorità amministrativa consideri una minaccia per il Paese⁶⁹. La Corte, nel rispondere affermativamente, ha evidenziato che la *libertà di pensiero, religione e coscienza* può sostanzarsi nella mera adesione psicologica a un'ideologia o nella materiale manifestazione della stessa verso l'esterno (art. 9, par. 1, CEDU). La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ammette che tale libertà possa subire della restrizioni - anche indirette, come più propriamente avviene nel caso di specie - purché siano stabilite *per legge* e costituiscono misure *necessarie*, in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o, ancora, dei diritti e della libertà altrui (art. 9, par. 2, CEDU).

Sulla scorta di tali osservazioni preliminari, la Corte europea ha elaborato un sistema di garanzie *ancor più stringente* per il caso in cui la limitazione della libertà di religione sia motivata dalla prevenzione del terrorismo, al ricorrere della mera *prossimità o appartenenza (rectius adesione psicologica)* a un movimento religioso ritenuto una minaccia per il Paese. In particolare, il provvedimento di interdizione deve fondarsi su una base giuridica *accessibile e prevedibile*⁷⁰ e essere adottato all'esito di un *giudizio positivo* circa la sussistenza di un *rischio serio e concreto* per l'ordine democratico e costituzionale dello Stato⁷¹. La

⁶⁷ L. DELLA RAGIONE, *Le misure di prevenzione*, cit., p. 37.

⁶⁸ Il testo integrale del parere consultivo è disponibile nel sito web della banca dati della Corte europea dei diritti dell'uomo (<https://del/wwww.echr.coe.int/hudoc-database>).

⁶⁹ Domanda n. P 16-2023-001 del Consiglio di Stato del Belgio.

⁷⁰ Per i concetti di *accessibilità e prevedibilità*, si veda Corte EDU, sent. 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*.

⁷¹ Corte EDU, parere consultivo 24 dicembre 2023, p. 31, §. 96, per i giudici il rischio consiste nella costruzione di una società parallela ispirata alla legge della *Sharia*, in cui non potrebbero operare *l'autorità dello Stato* e il *metodo democratico*, con negazione del principio di uguaglianza su cui si fonda la convivenza fra i consociati. Nella maggior parte dei casi, tale rischio non si manifesta immediatamente, ma solo all'esito di un



valutazione deve compiersi alla luce della *pericolosità sociale* e del *comportamento* dell'interessato, nonché dell'*attività professionale* che lo stesso intende svolgere. Tra gli indicatori della pericolosità, la Corte annovera: gli eventuali illeciti già commessi dal proposto (non solo penali)⁷² e i provvedimenti di polizia che gli siano stati applicati; il rapporto del proposto con il movimento religioso, che l'autorità amministrativa qualifica come una minaccia per lo Stato; il contesto sociale in cui egli vive; la condotta tenuta dallo stesso nell'*internet* e nei *social networks*⁷³. La misura deve essere *proporzionata* al rischio da prevenire e allo scopo perseguito, nonché *assoggettata* al controllo dell'autorità giudiziaria, nel rispetto di idonee garanzie procedurali per il proposto.

9 - Gli indici della *cyber-radicalizzazione* quale forma di pericolosità terroristica

L'art. 4, lett. d, del d.lgs. n. 159 del 2011 non contiene riferimenti né alla *radicalizzazione* né al *cyberspazio*, quantunque tali elementi, come si è detto, rappresentino presupposti indefettibili del moderno terrorismo di matrice religiosa. Attesa la perdurante inerzia del legislatore in materia, quindi, pare opportuno aggiornare la suddetta categoria di destinatari delle misure di prevenzione, determinando i *comportamenti* dai quali desumere la *pericolosità del cyber-radicalizzato*. L'intervento in parola non è ulteriormente procrastinabile, oltre che per l'*imprevedibilità* di cui si è detto, in ragione delle peculiarità degli stessi fattori della *radicalizzazione cognitiva* e del *cyberspazio*. Infatti, la *combinazione* della natura psicologica del primo e della smaterializzazione del secondo, che amplifica la probabilità che venga commesso un reato con finalità di terrorismo, non soggiace ai criteri tradizionali della *obiettiva rilevanza* e della *direzione* previsti dall'art. 4, lett. d, d.lgs. n. 159 del 2011⁷⁴.

Il contesto da cui deve muovere l'indagine circa i comportamenti sintomatici della *cyber-radicalizzazione* è rappresentato dai *social*

processo lento e continuo (ivi, p. 34, §. 107).

⁷² Corte EDU, parere consultivo 24 dicembre 2023, p. 27, §. 83, per l'applicazione della misura interdittiva non si richiede che il destinatario abbia già commesso un reato, atteso che la misura opera *ante delictum*.

⁷³ Corte EDU, parere consultivo 24 dicembre 2023, p. 26, §. 82, in cui i giudici affermano che il comportamento consistente nel pubblicare regolarmente contenuti sui *social networks*, che incitano alla protesta, o nel mettere in pericolo le istituzioni statali o il rispetto dei diritti e delle libertà altrui, *attraverso l'esercizio di pressioni indebite sui destinatari di tali contenuti*, rappresenta una forma di proselitismo, la cui compatibilità con l'art. 9 CEDU è discutibile.

⁷⁴ Sulla necessità di oggettivare e tipizzare gli indicatori della pericolosità terroristica, con particolare attenzione per il contesto virtuale e per la "*digital jihad*", da impiegare nel relativo giudizio volto all'applicazione delle misure di prevenzione, cfr. A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., pp. 122-123.



networks, che i moderni gruppi terroristici hanno scelto come strumento per intrattenere i rapporti con gli associati e porre in essere le condotte con finalità di terrorismo (arruolamento, organizzazione di trasferimenti, addestramento, istigazione, ecc.).

L'utente di tali piattaforme, come noto, può comunicare riservatamente con altri utenti attraverso appositi sistemi di messaggistica (*Messenger* per *Facebook*, *Direct* per *Instagram*, ad esempio) e effettuare pubblicazioni dal contenuto più vario (*posts*, *stories*, foto, video, audio, ecc.). Queste ultime, in particolare, possono indirizzarsi verso un numero potenzialmente indeterminato di persone o, viceversa, rivolgersi a gruppi di soggetti più ristretti, magari accomunati dalla medesima visione religiosa (modulando le impostazioni della *privacy*). Ebbene, un primo criterio utile a valutare la pericolosità sociale del cyber-radicalizzato è rappresentato dal *modo in cui egli comunica i suoi principi religiosi nel cyberspace*, con particolare attenzione per il contenuto delle pubblicazioni e per i *destinatari delle stesse*.

Altro criterio che rileva ai fini della valutazione della concreta e attuale radicalizzazione cibernetica è il *modo secondo cui il soggetto si relaziona virtualmente con gli altri utenti*. Sul punto si dovrà tenere conto della rete di *amici*, *followers* e *followings* del soggetto, valutando le condotte poste in essere dagli stessi nel *cyberspace* e anche fuori da esso. Parimenti rilevanti sono le pagine seguite e, più in generale, i siti frequentati, specie se dedicati a contenuti religiosi estremistici, violenti o espressamente inneggianti a imprese terroristiche⁷⁵.

Terzo criterio per la valutazione della pericolosità sociale del cyber-radicalizzato è la *modalità del soggetto di reagire alle pubblicazioni altrui*, specie se aventi natura religiosa. L'interprete dovrà cioè valutare il *tenore* e i *destinatari* di: *commenti*, che possono essere di disapprovazione (si pensi a *hate speeches* verso minoranze religiose, etniche o politiche) o di approvazione (rivelatori dell'adesione a ideologie o a altre manifestazioni estremistiche); *condivisioni* di *pubblicazioni* altrui, magari effettuate su *social networks* diversi da quello originario; *reactions*, che possono rivelare implicitamente la posizione del soggetto rispetto a determinate questioni, alternativamente in segno di approvazione o disapprovazione⁷⁶.

⁷⁵ Sul punto si veda il Considerando n. 11 della Direttiva (UE) 2017/541, che fornisce alcuni *criteri* da valorizzare nel giudizio di pericolosità, onde stabilire se una condotta compiuta nel *cyberspace* integri o meno il reato di auto-addestramento, in particolare giova evidenziare che: “[...] scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricezione di addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva”.

⁷⁶ Per un esame degli indici del processo di radicalizzazione nei *social networks*, si rinvia a S. SANTINI, *Prevenzione personale*, cit., pp. 15-19. A ogni buon conto, rileva osservare che, ai tre criteri indicativi della cyber-radicalizzazione, l'interprete dovrà



La giurisprudenza di legittimità, solo recentemente, ha cercato di porre rimedio in via ermeneutica alle lacune che affliggono la disciplina delle misure di prevenzione in materia di terrorismo religioso. La Cassazione, nel ribadire la penale irrilevanza della radicalizzazione cognitiva, ha individuato degli indicatori cibernetici che - presi singolarmente - sono sintomatici dell'adesione ideologica a un'associazione *ex art. 270-bis c.p.*:

- la sistematica attività di propaganda, indottrinamento e proselitismo compiuta attraverso i *social networks* (purché non integrante il reato di istigazione e apologia *ex art. 414*, quarto comma, c.p.);

- la ricerca nel *web*, continuativa e consistente, di materiale propagandistico di ideologie terroristiche;

- la conservazione, nella memoria dei propri *devices*, di documenti reperiti *online* presso gli organi di propaganda di un'organizzazione terroristica e aventi a oggetto sermoni religiosi, preghiere, canti jihadisti, con ripetute esaltazioni dei "martiri" del *jihad*;

- il possesso di *files* audio di incitamento alla guerra santa, alla lotta contro gli infedeli, al soccorso al popolo islamico e il loro frequente ascolto (anche in orario notturno);

- la disponibilità di *files* multimediali scaricati dal *web* concernenti attentati, esecuzioni sommarie, decapitazioni eseguite da membri dell'ISIS, bandiere e scritte esaltanti la lotta armata contro l'Occidente;

- l'impiego di *hate speeches* in risposta a opinioni religiose manifestate sui *social networks* da musulmani non radicalizzati;

- la visualizzazione del bando di arruolamento con cui l'Isis aveva chiamato i propri potenziali militanti a raccolta (risalente all'agosto del 2018);

- l'abituale frequentazione di gruppi *social* afferenti all'area del terrorismo islamico⁷⁷;

comunque affiancare gli indici previsti dall'art. 4, lett. d, d.lgs. 159 del 2011. Il giudice, pertanto, sarà chiamato a valutare anche i comportamenti tenuti dal proposto *fuori dal cyberspace*, potendo rilevare ad esempio: la connivenza rispetto alla commissione di reati con finalità di terrorismo da parte di soggetti terzi; i rapporti - purché non integranti un concorso esterno - con le associazioni *ex art. 270-bis c.p.*; la commissione di passati illeciti (non solo penali) peculiarmente di tipo cibernetico.

⁷⁷ Cass. pen., sez. II, sent. 11 ottobre 2022, n. 43917, in cui i giudici hanno riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato *ex art. 270-bis c.p.*, in un caso in cui ricorrevano *tutti* gli indicatori enucleati, oltre a *altri comportamenti* ritenuti sintomatici del suo concreto contributo alla realizzazione delle finalità dell'associazione (Isis). In particolare, tra tali ulteriori comportamenti figuravano: l'aver ricoperto il ruolo di amministratore diretto di gruppi *Telegram* finalizzati a selezionare i componenti dell'Isis; l'accesso a tali canali *Telegram* attraverso indirizzi di rete controllati dall'Isis; la condivisione di documenti e *files* diffusi dall'Isis attraverso i propri canali di propaganda; il compimento di un viaggio presso la città natale, ove l'imputato entrava in contatto con dei soggetti che gestivano dei campi di addestramento di terroristi; l'invio di messaggi con cui l'imputato manifestava la volontà di compiere degli atti di



- l'apposizione di *likes* alle immagini pubblicate da un amico sul proprio profilo *social*, che lo ritraggono impegnato come miliziano di un'associazione terroristica⁷⁸;

Il modello elaborato in via pretoria non è stato valorizzato dal legislatore, che non ha provveduto a aggiornare la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione prevista dall'art. 4, lett. d, d.lgs. n. 159 del 2011. Esso, a ogni buon conto, rappresenta uno strumento utile a orientare l'interprete nella valutazione dei presupposti applicativi delle suddette misure, specie in relazione alla cyber-radicalizzazione⁷⁹. Infatti, tale nuova forma di pericolosità - per la sua stessa natura - può rimanere priva di manifestazioni nella realtà esterna o, al più, accompagnarsi al compimento di atti leciti, in ogni caso privi dei requisiti dell'*obiettiva rilevanza* e della *direzione* rispetto alla commissione di un reato con finalità di terrorismo.

10 - Il modello di prevenzione positiva contro il terrorismo di matrice religiosa

L'elaborazione del nuovo ordine eversivo di natura politica e religiosa - in cui si sostanzia la fase cognitiva del processo di radicalizzazione - può essere realizzata con buon esito anche da parte di colui che subisca la privazione o la limitazione della propria libertà personale, tanto più se si pensa che la manifestazione della radicalizzazione cognitiva attraverso atti materiali (esulanti la sfera interiore del radicalizzando) è solo eventuale. Tale circostanza rende le tradizionali misure previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 sostanzialmente inefficaci in ordine alla prevenzione del fenomeno in esame.

Pertanto, non v'è chi non veda la necessità di affiancare alle misure di prevenzione *negativa* degli strumenti che consentano di intervenire sulle cause del fenomeno: riducendo la probabilità che il cyber-radicalizzato commetta un reato terroristico; promuovendo dei percorsi formativi che gli consentano di dotarsi di adeguati strumenti culturali, per approcciarsi in modo critico alle promesse dei terroristi; rieducandolo all'utilizzo del metodo democratico costituzionale⁸⁰.

Le misure di prevenzione *positiva* operano secondo un paradigma che appare maggiormente idoneo a attuare tali ambiziose finalità. Tuttavia, il d.lgs. n. 159 del 2011 non tipizza misure di

terrorismo per immolarsi per la *jihād*.

⁷⁸ Per quest'ultimo indicatore, si veda Cass. pen., sez. IV, sent. 24 ottobre 2023, n. 45153.

⁷⁹ Cass. pen., sez. fer., sent. 18 agosto 2022, n. 33895; in senso conforme, Cass. pen., sez. II, sent. 11 ottobre 2022, n. 43917; Cass. pen., sez. V, sent. 27 gennaio 2022, n. 17758.

⁸⁰ Sulla necessità di adottare una strategia antiterrorismo multilivello, che alla sanzione penale abbinò misure positive aventi carattere educativo e formativo e operanti *ante delictum*, V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., p. 26; N. COLAIANNI, *Sicurezza*, cit., p. 48; A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., 105 ss.



prevenzione positiva, né consente che misure diverse da quelle negative tassativizzate possano applicarsi in via autonoma. Il quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo, infatti, prescrive che il Tribunale, con il provvedimento con cui applica una delle misure previste dall'art. 6, può imporre tutte le (ulteriori) prescrizioni (quindi anche positive) che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.

Il rapporto di complementarità che lega le *ulteriori prescrizioni* alle misure di prevenzione *negativa* si spiega in ragione della perdurante mancanza di tipizzazione delle misure di prevenzione *positiva*. L'inerzia del legislatore merita di essere censurata per almeno due ragioni. Per un verso, l'espressa determinazione delle misure positive, da utilizzare in via autonoma, doterebbe l'ordinamento di strumenti esenti dalle criticità che affliggono le misure negative (specie in punto di garanzie della libertà personale *ex art. 13 Cost.*). Per altro verso, l'impiego delle misure positive appare più efficace a prevenire fenomeni non arginabili attraverso la riduzione della libertà personale o quella di movimento del prevenuto, quale è il processo di cyber-radicalizzazione, che, per sua natura, progredirebbe anche al ricorrere di tali limitazioni.

Per quanto qui di interesse, si pone il problema di stabilire quale contenuto debbano avere le prescrizioni *ex art. 8*, quinto comma, d.lgs. n. 159 del 2011 e, più in generale, le misure di prevenzione positiva - di cui si auspica che il legislatore consenta l'autonoma applicazione - destinate al cyber-radicalizzato già in fase cognitiva, onde interrompere la degenerazione del processo verso la fase comportamentale.

La questione va affrontata considerando il fenomeno nel suo complesso, pur senza ignorare le peculiarità dei due fattori che concorrono a delineare il volto del moderno terrorismo di matrice religiosa, ovverosia l'utilizzo del *cyberspazio* e la *radicalizzazione*. Essi, infatti, implicano problematiche differenti, la cui risoluzione è preconditione indispensabile per l'elaborazione di misure che siano capaci di inibire efficacemente il potenziale criminogeno dei due fattori, enormemente amplificato dalla loro combinazione.

11 - L'alfabetizzazione cibernetica nel *contesto* del cyberspazio

Le condotte commesse per perseguire uno degli scopi indicati dall'art. 270-*sexies* c.p. sono terroristiche se possano arrecare grave danno a un Paese (o a un'organizzazione internazionale) per la loro *natura* o *contesto*. Tali due elementi connotano in modo essenziale il fatto tipico dei reati con finalità di terrorismo, descrivendo la tipologia della



condotta (natura) e le circostanze di tipo *politico, sociale e culturale* al ricorrere delle quali deve essere commessa (contesto)⁸¹.

Queste ultime, nel caso del terrorismo di matrice religiosa, delineano il *sostrato ideologico* a cui il radicalizzando attinge per avviare il processo volto all'elaborazione della nuova fede personale. Sotto il profilo *politico*, la radicalizzazione trova terreno fertile tra coloro che provengono da quelle aree - specie mediorientali - che versano in situazioni di instabilità, a causa di conflitti per l'affermazione o la difesa della sovranità territoriale⁸². Dal punto di vista *sociale*, l'ideologia del terrorismo offre una soluzione perversa, ma attraente, agli immigrati, anche di seconda generazione, che vivono in condizioni di emarginazione nei Paesi occidentali ove sono emigrati⁸³. I gruppi terroristici, attraverso le ramificazioni dei loro apparati organizzati, intrattengono rapporti - anche solo virtuali⁸⁴ - con i propri associati, offrendogli un riconoscimento istituzionale, l'appartenenza identitaria a una struttura, degli ideali da condividere, la possibilità di guadagnarsi il paradiso⁸⁵. Quanto all'aspetto *culturale*, poi, il terrorismo cerca di imporsi sulla scena mondiale come *collante identitario* alternativo alle grandi ideologie politiche del Novecento, giunte ormai al tramonto. Tale obiettivo viene perseguito offrendo l'illusione di una struttura dogmatica moderna e incrollabile - grazie all'ortodossia e alla (auto)legittimazione all'uso della violenza - a tutti coloro che versano in condizioni di smarrimento e disorientamento, generate dalle ansie nel presente, inevitabili portati della globalizzazione e della rivoluzione cibernetica⁸⁶. Detti fenomeni hanno contribuito a rendere la società sempre più liquida, innescando la crisi dei modelli di *governance* secolare (con conseguente delegittimazione dei governi nazionali) e delle religioni tradizionali istituzionalizzate⁸⁷. Siffatta situazione ha contribuito a suscitare in taluni un senso di smarrimento e, quindi, l'esigenza di un *novus ordo* politico-religioso in cui identificarsi.

Le *misure di prevenzione positiva* contro il terrorismo, in ragione del paradigma operativo che le connota, trovano nella *natura* e

⁸¹ Cfr. M. PELISSERO, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 174.

⁸² F. ROSSI, *Brevi note sul processo multifattoriale di radicalizzazione*, in *Rass. it. crim.*, XV, n. 2 del 2021, p. 124.

⁸³ F. ROSSI, *Brevi note*, cit., p. 125.

⁸⁴ Cass. pen., sez. V, sent. 27 gennaio 2022, n. 17758.

⁸⁵ Cfr. A. CESERANI, *Islam, Security*, cit., pp. 121-122, secondo cui la "digital jihad" offre l'illusione di una "cittadinanza" di un Califfato virtuale, permettendo al terrorismo di attrarre un vasto pubblico, promuovere la comunicazione tra gli affiliati, favorire il processo di radicalizzazione di coloro che si dimostrino sensibili rispetto all'ideologia terroristica.

⁸⁶ A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 14.

⁸⁷ Per un esame della crisi dei tradizionali modelli di *governance* relativi alle relazioni tra sfera pubblica e fenomeno religioso, si veda G. MACRÌ, *Serve una nuova governance della libertà religiosa in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 18 del 2022, pp. 98 ss.



soprattutto nel *contesto* delle condotte del radicalizzato - come tipizzate in via pretoria⁸⁸ - il loro ideale campo d'applicazione. Tali strumenti, come si è detto, possono variamente consistere in programmi di *welfare* volti a migliorare le condizioni di vita degli interessati e a promuovere percorsi d'integrazione; iniziative di carattere civico, finalizzate a far comprendere al cittadino (specie se immigrato) il contenuto dei diritti e dei doveri costituzionalmente connessi al suo *status*; percorsi formativi e educativi tesi a aumentarne il livello di istruzione; iniziative di promozione del dialogo interculturale⁸⁹. In altri termini, la *positive prevention* interviene in *fase pre-delittuale* sugli elementi della *natura* e del *contesto* delle condotte *ex art. 270-sexies c.p.*, azzerando il potenziale criminogeno di questi fattori e, quindi, la probabilità della futura commissione di un reato di terrorismo.

Tali considerazioni, per quanto qui di interesse, vanno calate nel *concreto contesto* che i terroristi hanno eletto come nuovo scenario ove commettere le condotte strumentali ai loro scopi: il cyberspazio⁹⁰. La dimensione virtuale, invero, consente di diffondere più agevolmente informazioni e idee religiose, grazie a meccanismi innovativi sempre più attraenti e coinvolgenti (si pensi alle funzionalità dei *social networks*), che sfruttano le condizioni disagiate degli utenti, alla ricerca nel *web* di una comoda via di fuga dalla realtà.

I più recenti regolamenti europei in materia offrono degli spunti per elaborare delle misure che incidano efficacemente sul contesto cibernetico, al fine di interrompere la progressione del processo di radicalizzazione nel *web* e, quindi, prevenire la commissione di reati di cyber-terrorismo⁹¹.

Il regolamento (UE) 2019/881 (così detto *Cybersecurity act*)⁹², nel ridisegnare le competenze dell'*Agenzia europea per la cybersicurezza*

⁸⁸ Il riferimento è ai comportamenti - penalmente irrilevanti - attraverso i quali si manifesta la cyber-radicalizzazione, sia *online* che *offline*, e che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come *indicatori obiettivamente rilevanti* della sua pericolosità. Per una disamina di tali comportamenti, si rinvia al §. 3.2. *Gli indici rivelatori della cyber-radicalizzazione quale forma di pericolosità terroristica*.

⁸⁹ Per un esame del contenuto delle misure di prevenzione positiva, L. PASCULLI, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., pp. 109 ss., in cui l'autore evidenzia come le stesse si distinguono, in base al modello operativo, in misure *sociali* e *situazionali*. Le prime consistono in azioni di sviluppo della società, che incidono direttamente sui fattori criminogeni (si pensi a *natura* e *contesto ex art. 270-sexies c.p.*) e sulle "*cause dei processi di criminalizzazione*"; le seconde, invece, sono strumenti volti a ridurre le "*opportunità di commissione di reati, mediante interventi sull'ambiente fisico o attraverso l'intensificazione del controllo sociale*" o, ancora, mediante un "*rafforzamento delle difese delle potenziali vittime*".

⁹⁰ L. MARTINO, *La quinta dimensione della conflittualità. L'ascesa del cyberspazio e i suoi effetti sulla politica internazionale*, in *Politica&Società*, n. 1 del 2018, p. 62.

⁹¹ Sull'attenzione suscitata a livello europeo della "digitalizzazione del fondamentalismo", si veda A. CASIERE, *Il jihadismo digitale. Libertà religiosa, sicurezza, democrazia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 7 del 2023, p. 2.

⁹² Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 123 ha previsto misure volte a adeguare la normativa



(ENISA), le attribuisce il compito di valutare l'impatto delle nuove tecnologie sul *contesto sociale, giuridico, e economico* (art. 9), anche nell'ottica del contrasto alla cybercriminalità (art. 7)⁹³. La stessa Agenzia è preposta a sviluppare una *cultura* in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche (Considerando n. 14). In particolare, l'ENISA provvede a diffondere l'"igiene"⁹⁴, l'"alfabetizzazione"⁹⁵ e l'"istruzione" informatiche tra gli utenti della

nazionale al nuovo quadro europeo di *certificazione della cybersicurezza*, disciplinato dal Titolo III del regolamento (UE) 2019/881.

⁹³ L'ENISA coopera con gli Stati membri nell'attuazione della strategia per la cybersicurezza prevista dalla direttiva (UE) 2016/1148. Sul punto, il Considerando n. 38 del regolamento (UE) 2019/881 stabilisce che l'ENISA deve "raccolgere le informazioni pertinenti pubblicamente disponibili o volontariamente condivise, analizzare le tecnologie emergenti e fornire valutazioni su temi specifici in relazione agli impatti previsti dal punto di vista sociale, giuridico, economico e regolamentare delle innovazioni tecnologiche sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare sulla cybersicurezza".

⁹⁴ Per una definizione di *igiene informatica* (*rectius* cibernetica), si rinvia a L. PUPILLO, *EU Cybersecurity and the Paradox of Progress*, in *CEPS policy paper*, n. 6 del 2018, pp. 6-7, in cui emerge che la *computer hygiene* si sostanzia in *best practices* di *cybersecurity*, che devono auspicabilmente diventare parte delle competenze quotidiane di ogni utente di Internet; A. JAMAL, H. JAHANKHANI, S. LAWSON, *Cybersecurity, Privacy and Freedom Protection in the Connected World*, Springer International Publishing, London, 2021, p. 294 ss.

⁹⁵ V. MIDORO, *Quale alfabetizzazione per la società della conoscenza?*, in *Italian Journal of Educational Technology*, 1 gennaio 2007, pp. 47-54, in cui l'autore definisce l'*alfabetizzazione cibernetica* come l'"abilità di usare il linguaggio per leggere, scrivere, ascoltare e parlare ad un livello adeguato per una società alfabetizzata (literate society), così da poter partecipare alla vita sociale". Il compimento del processo di alfabetizzazione cibernetica postula l'acquisizione delle seguenti *skills*: a) comprendere le caratteristiche dei documenti digitali (*media literacy*); b) scegliere le giuste applicazioni in relazione all'attività da svolgere; c) usare le diverse applicazioni (ICT *literacy*); d) risolvere problemi riguardanti la ricerca d'informazioni, usando metodi e strumenti per accedere all'informazione e alla conoscenza (*information problem solving* e *information literacy*); e) condividere informazioni e conoscenze in un ambiente tecnologico (questa capacità è un prerequisito per realizzare un'intelligenza collettiva distribuita); e) partecipare alla vita di comunità costruendo conoscenza in ambienti virtuali, in modo cooperativo (lavoro cooperativo e apprendimento cooperativo in ambienti virtuali). Per la definizione di *alfabetizzazione informatica* o *digitale* (*Digital Literacy*), che tenga conto delle implicazioni della stessa in ambito sociale, si rinvia a M. DURANTE, U. PAGALLO, *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 2012, p. 531, in cui gli autori evidenziano che l'alfabetizzazione digitale in Italia è un "traguardo neppure lontanamente raggiunto" e che il nostro Paese "è patria di un vero e proprio cultural divide in materia digitale"; nello stesso senso, F. FEDERICI, A. ALLÈGRIA, M. DI STEFANO, *Il diritto del web. Rete, Intelligence e Nuove Tecnologie*, Primiceri, Padova, 2017, p. 160; M. N. CAMPAGNOLI, *Informazione, social network & diritto*, Key, Milano, 2020, p. 43, nota 99; G. SARACENI, *Digital Divide e povertà*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2 del 2019, pp. 1-19; inoltre cfr. C. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Informatica, internet e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 773, secondo cui una piena *alfabetizzazione informatica* è auspicabile per colmare le disuguaglianze e le iniquità sociali, che rappresentano l'altra faccia dello sviluppo tecnologico.



rete (art. 10, lett. a e b). Tale obiettivo viene attuato promuovendo percorsi formativi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica circa le minacce e i potenziali pericoli che la cybercriminalità, anche terroristica, rivolge alla cybersicurezza, nonché formulando orientamenti e *best practices* a vantaggio degli utenti⁹⁶.

Il regolamento (UE) 2021/784 è dedicato al contrasto *in chiave preventiva* della diffusione dei contenuti *online* e dell'uso dei servizi di *hosting* per fini terroristici⁹⁷, la cui presenza nel cyberspazio è considerata una delle principali cause del processo di radicalizzazione⁹⁸. La natura terroristica dei contenuti deve essere valutata tenuto conto della loro *natura*, del *contesto* in cui sono pubblicati e del loro potenziale di portare a conseguenze dannose⁹⁹. Il regolamento prevede che gli Stati integrino le normative nazionali attraverso l'adozione di strategie tese al rafforzamento dell'"alfabetizzazione mediatica" - di cui tuttavia il regolamento non fornisce una definizione - e di altre iniziative volte a ridurre in via preventiva l'impatto dei contenuti terroristici *online* e la vulnerabilità agli stessi degli internauti¹⁰⁰.

Il legislatore italiano, anche in materia di prevenzione della *cybercriminalità* terroristica, ha tradizionalmente impiegato soltanto misure negative, come testimonia il d.lgs. 24 luglio 2023, n. 107 - di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dello stesso regolamento 2021/784 - che nulla prescrive in punto di *alfabetizzazione cibernetica*. Tuttavia, rileva evidenziare che l'art. 4, quinto comma, della l. 29 maggio 2017, n. 71 (recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto cyberbullismo) prevede, in controtendenza, che le istituzioni scolastiche promuovano l'educazione "all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche". Tale insegnamento include la realizzazione di apposite attività progettuali, promosse da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti¹⁰¹.

⁹⁶ Tra i destinatari dell'attività di sensibilizzazione svolta dall'ENISA vanno ricompresi sia i *singoli cittadini* che le *organizzazioni* e le *persone giuridiche* che forniscono servizi informatici (art. 10, lett. a, regolamento 2019/881).

⁹⁷ Con d.lgs. 24 luglio 2023, n. 107 sono state previste misure volte ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento 2021/784.

⁹⁸ Sul punto si veda il Considerando n. 5 del regolamento 2021/784.

⁹⁹ Considerando n. 11 del regolamento 2021/784.

¹⁰⁰ Considerando n. 2 del regolamento 2021/784.

¹⁰¹ Cfr. V. SELLAROLI, *Il nuovo reato di cyberbullismo*, cit., pp. 10 ss. Tra le disposizioni che si pongono in controtendenza rispetto all'uso esclusivo delle misure di prevenzione negativa, pare potersi annoverare anche l'art. 3 ("Prevenzione, controllo e vigilanza") del D.M. 22 luglio 2021, che impone agli enti gestori dei centri di accoglienza per i migranti di "attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali". Ebbene, si ritiene che tali misure, attesa la permanenza degli ospiti all'interno della struttura, potranno avere anche natura positiva, salvo ricorrano i presupposti per l'espulsione. In particolare, sulle novità



Alla luce delle previsioni contenute nei citati regolamenti europei e delle novità introdotte con la “pionieristica” legge n. 71 del 2017, sembra che i tempi siano ormai maturi affinché il legislatore italiano adotti delle misure di prevenzione positiva contro il terrorismo religioso, che incidano specificamente sull’abuso del cyberspazio e sui contenuti *online*, quali fattori criminogeni capaci di amplificare la pericolosità terroristica. In quest’ottica, l’alfabetizzazione cibernetica si sostanzia in un programma educativo, indirizzato a colui che abbia iniziato il processo di radicalizzazione (non ancora giunto alla fase comportamentale, altrimenti penalmente rilevante), con il compimento di quegli atti che la giurisprudenza ha valorizzato quali indicatori della stessa. L’attività didattica deve avere natura *interdisciplinare*, strutturandosi necessariamente in più insegnamenti. Alla formazione di carattere squisitamente tecnico, volta a fare acquisire nozioni relative all’utilizzo di *internet* e dei *social networks*, devono accompagnarsi corsi in materia di strategie di comunicazione e sociologia, nonché laboratori che favoriscano concretamente l’incontro e il dialogo interculturale. La docenza deve essere affidata a professionisti competenti, appartenenti al mondo accademico e alla società civile. Il fine ultimo dell’alfabetizzazione cibernetica consiste nel dotare il cyber-radicalizzato degli strumenti culturali necessari a raggiungere un’adeguata *capacità di riflessione*, che gli consenta di *elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti*¹⁰². La misura, quindi, opera su un piano totalmente distinto da quello religioso e senza compromettere la libertà di coscienza del destinatario. In ogni caso, spetterà al radicalizzato cognitivo scegliere se rifiutare le promesse lusinghiere dei terroristi o se, al contrario, progredire nel processo ideologico iniziato, sino a raggiungere la fase comportamentale e esporsi così alla sanzione penale¹⁰³.

12 - La prevenzione positiva della deriva comportamentale del processo di radicalizzazione religiosa: la deradicalizzazione laica

introdotte dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, in materia di misure applicabili agli immigrati per la prevenzione del terrorismo, cfr. *amplius* A. CESERANI, *Immigrazione, sicurezza e religione*, cit., p. 460.

¹⁰² Sul concetto di *alfabetizzazione mediatica* (*rectius* cibernetica) elaborato a livello europeo, si veda la Comunicazione C 66 del 23 febbraio 2023 della Commissione Europea (recante orientamenti *ex art. 33-bis*, par. 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi all’ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sulle misure di promozione e sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica): “L’alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all’apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare le persone delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti” (p. 1).

¹⁰³ Cfr. A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., 130.



La *positive prevention* in materia di radicalizzazione religiosa - diversamente da quanto si è visto a proposito del cyberspazio - non trova specifici addentellati normativi nell'ordinamento eurounitario, né tantomeno in quello domestico. Tuttavia, il riferimento alle ulteriori *prescrizioni* che possono imporsi qualora risultino "necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale", contenuto nell'art. 8, quinto comma, d.lgs. n. 159 del 2011, ha permesso ai giudici di merito italiani di applicare, al radicalizzato cognitivo, delle *misure di prevenzione atipiche*, aventi a oggetto obblighi di natura positiva.

Sul punto è emblematica l'esperienza del Tribunale di Bari, in relazione a un procedimento per il reato di apologia del terrorismo (art. 414, quarto comma, c.p.) per fatti risalenti al 2017. La Procura del capoluogo pugliese aveva chiesto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti dell'indagato (art. 6, d.lgs. n. 159 del 2011), avendo egli manifestato "un progressivo processo di radicalizzazione, tuttora in atto, ritenuto sintomatico del rischio di compimento di attentati sul territorio nazionale ovvero di condotte di arruolamento di terrorismo"¹⁰⁴. Le indagini relative ai *devices* e ai profili *social* in uso al proposto, invero, avevano evidenziato la presenza di numerosi *posts* non occasionali, che sostenevano la miscredenza dei non musulmani e inneggiavano alla *sharia*. Egli, sempre attraverso le pubblicazioni sui *social networks*, si era proclamato seguace della scuola giuridico-religiosa islamica più integralista (ovverosia l'*hanbalismo*¹⁰⁵), auspicando l'adozione di misure sempre più rigorose verso le donne e l'istituzione di una "polizia religiosa" preposta a vigilare sull'osservanza del nuovo impianto dogmatico. L'indagato, oltre all'elaborazione della nuova religione, aveva mutato il proprio nome¹⁰⁶ e simulato dialoghi fra le due identità virtuali allo stesso riconducibili (una precedente e l'altra successiva alla conversione). Le predette condotte venivano poste in essere nel contesto della condivisione dell'estremismo islamico in chiave antioccidentale con una fitta rete di soggetti, già attinti da misure di prevenzione del terrorismo¹⁰⁷.

La terza sezione penale del Tribunale di Bari (in funzione di Tribunale delle misure di prevenzione), con decreto 3 aprile 2017, n. 71, rilevava la pericolosità sociale connessa all'avanzamento del processo di radicalizzazione intrapreso dall'indagato - pur in assenza di atti

¹⁰⁴ V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., p. 17.

¹⁰⁵ L'*Hanbalismo* è il più rigoroso dei quattro *madhaib* (scuole giuridico-religiose) della religione islamica.

¹⁰⁶ Sul cambio del nome da parte di chi sia già musulmano, come indice di radicalizzazione religiosa, si rinvia a G. CIMBALO, *Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il nome arabo dei credenti musulmani*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 1 del 2016, pp. 3-7.

¹⁰⁷ Per un esame degli indicatori valorizzati dalla Procura della Repubblica di Bari a sostegno della misura richiesta, si rinvia a V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., pp. 17-18.



violenti, tipici della fase comportamentale - e, quindi, applicava la misura richiesta dalla Procura. Contestualmente, il Tribunale imponeva altresì l'osservanza di *ulteriori prescrizioni*, alcune delle quali aventi a oggetto *obblighi positivi* (ai sensi dell'art. 8, quinto comma, d.lgs. n. 159 del 2011)¹⁰⁸. Tra questi, figurava la frequenza di un *percorso di de-radicalizzazione* presso l'Università degli studi di Bari, da svolgersi sotto la guida di un mediatore interculturale, secondo le linee guida elaborate dal Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo. L'inedita misura si ascrive a pieno titolo entro l'alveo della *prevenzione positiva*, dal momento che consiste in un programma educativo che, migliorando le condizioni socioculturali del destinatario¹⁰⁹, è volto alla sua *risocializzazione*¹¹⁰, al fine di evitare la commissione di un reato di terrorismo.

Il caso *de quo* offre degli spunti per riflettere circa l'opportunità di integrare l'attuale strumentario italiano per il contrasto del terrorismo con una nuova misura di prevenzione positiva specificamente dedicata alla radicalizzazione, la quale, attraverso la rieducazione del proposto, eviti la deriva comportamentale del fenomeno¹¹¹. Trattasi di questione

¹⁰⁸ Con decreto 3 aprile 2017, n. 71, il Tribunale di Bari applicava al proposto la misura della *sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con cauzione e obbligo di soggiorno* nel Comune di residenza, oltre a *ulteriori prescrizioni ex art. 8, quinto comma, d.lgs. 159 del 2011* (termine d'esecuzione della misura fissato al 10 aprile 2019). La difesa del proposto impugnava il decreto avanti alla Corte d'Appello di Bari, che lo confermava con sentenza 22 giugno 2017.

¹⁰⁹ La Corte d'Appello di Bari, nella sentenza 19 febbraio 2019, n. 4 - con cui confermava il decreto 23 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di revoca della misura presentata dalla difesa dello stesso proposto - evidenziava come l'appellante fosse "persona alquanto sradicata dall'ambiente di origine, che vive con frustrazione non solo il fallimento di aspirazioni forse velleitarie agli sport automobilistici, ma anche il confronto implicito con una sorella più solida e concreta, e tenda per ciò stesso a evitare rapporti significativi con donne di analoga origine sociale e geografica". Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte riteneva che la pericolosità del proposto fosse *attuale*.

¹¹⁰ **L. PASCULLI**, *Le misure di prevenzione del terrorismo*, cit., pp. 103-104. Con particolare riguardo alla funzione di *reinserimento sociale* del programma rieducativo applicato dal Tribunale di Bari con decreto 3 aprile 2017, n. 71, si veda **A. NEGRI**, *Radicalizzazione*, cit., pp. 87 ss.

¹¹¹ Il tema è di particolare attualità, atteso che in data 23 marzo 2018 è stata sottoposta alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 243-3357-A, avente ad oggetto l'introduzione di *misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista*. Purtroppo, la proposta non ha ancora ricevuto l'approvazione della Camera, risultando ivi in discussione dal 14 marzo 2022. Per completezza si segnala che la proposta trova un precedente nella proposta di legge n. 3558-A sullo stesso tema, che aveva ricevuto l'approvazione da parte della Camera dei Deputati il 18 luglio 2017, poi arenandosi prima di approdare al Senato. A ogni buon conto, è interessante notare come la proposta di legge attualmente al vaglio della Camera presenti due definizioni di radicalizzazione. In accordo alla prima definizione, alquanto generica, la radicalizzazione è "il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici, come definiti dal quadro normativo europeo" (art. 1, secondo comma, lett. a); per la seconda, invece, essa consiste nel "fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile



assai complessa, che presuppone l'esatta determinazione del *contenuto* del programma di de-radicalizzazione e la verifica della sua compatibilità con il supremo principio di *laicità* dello Stato, attesa la connotazione essenzialmente religiosa del fenomeno su cui interviene.

Nel contesto della *positive prevention* - secondo la definizione che se n'è data (vedi *supra* § 3) - la misura capace di contrastare efficacemente la radicalizzazione non può che consistere in un programma (ri)educativo, che tenga conto delle peculiarità del fenomeno e, in particolare, di quanto tipicamente avviene nel corso della sua fase cognitiva. Infatti, l'elaborazione di una nuova religione personale, individualista e totalizzante, che si intende sostituire all'ordine istituzionale con il disconoscimento della dignità umana a chi non la condivide, non può arginarsi esclusivamente attraverso misure di prevenzione *negativa*. Il radicalizzato cognitivo, invero, rifiuta il metodo democratico costituzionale, che orienta lo svolgimento dei rapporti fra i consociati e rappresenta la personalità della Repubblica italiana. Egli, purtuttavia, non arreca concreta offesa a tale bene giuridico, sintantoché si astenga dal porre in essere le condotte illecite volte a imporre la nuova religione. Infatti, l'ideazione di un progetto politico-religioso *fondamentalista, estremista o terrorista* (come pure l'adesione ideologica allo stesso), che rimanga confinato nel foro interiore e psicologico dell'agente, è attività priva di rilevanza penale, non essendo perseguibile ciò che resta circoscritto in una dimensione tale da esaurirsi nel semplice pensiero, senza concretizzarsi in azione esterna¹¹². Il nuovo ordine eversivo ha matrice confessionale e la sua imposizione, a cui il radicalizzato anela, violerebbe la *libertà religiosa* e il supremo principio di *laicità*: ai consociati sarebbe preclusa la professione di una diversa fede; ogni aspetto della vita soggiacerebbe ai dogmi elaborati nel processo di radicalizzazione, non distinguendosi la sfera *privata-spirituale* da quella *pubblica-politica*; l'infedele sarebbe punito con la morte, dal momento che nessuna dignità spetterebbe a coloro che non si convertono¹¹³.

La deradicalizzazione, nell'ottica di scongiurare la commissione di un delitto di terrorismo strumentale alla realizzazione di un simile progetto, deve consistere in un programma di rieducazione articolato in una *pars destruens* e in una successiva *pars costruens*. Vediamo in che senso.

rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network" (art. 1, secondo comma, lett. b). Tali definizioni, ancorché lo sforzo del legislatore sia apprezzabile (specie nella parte in cui riconosce l'importanza dei mezzi cibernetici), non sono condivisibili, dal momento che omettono qualsivoglia riferimento alla natura di *processo bifasico* del fenomeno.

¹¹² Cass. pen., sez. V, sent. 27 gennaio 2022, n.17758.

¹¹³ A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., pp. 27 ss.



È innanzitutto necessario “decostruire” il sistema religiosopolitico elaborato dal radicalizzato in fase cognitiva, evidenziandone l’incompatibilità con il sistema costituzionale e prospettandogli le conseguenze derivanti dalla commissione di condotte sussumibili entro le fattispecie tipizzate dal legislatore in materia di terrorismo. Trattasi, in sostanza, della riaffermazione, in sede *pre-delittuale* - e comunque in assenza di sanzioni - della *funzione general-preventiva* del diritto penale, al fine di dissuadere il proposto dall’oltrepassare il sottile confine che separa la fase cognitiva da quella comportamentale. L’attività di decostruzione, a ogni buon conto, deve condursi nella consapevolezza che il rispetto delle libertà di *coscienza* e di *religione* preclude allo Stato di imporre al destinatario della misura l’accoglimento di nuovi ideali religiosi eteroimposti e la rinuncia alla sua ideologia. Egli, invero, è libero di continuare a professare la propria fede, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento¹¹⁴.

La seconda parte del programma di deradicalizzazione consiste nella frequenza di un corso volto a munire il radicalizzato di un livello culturale e di nozioni giuridiche tali da consentirgli di (ri)costruire, da sé, un modello di convivenza sociale, nel rispetto della *solidarietà* e della *dignità* altrui. Detto modello, nel caso dell’ordinamento italiano, deve quantomeno essere *democratico* e *costituzionalmente conforme*, tanto più se si pensa che esso deve orientare la convivenza dei consociati (art. 1 Cost.) e la loro partecipazione alla determinazione della politica nazionale (art. 49 Cost.). Ferma la primazia che il principio personalista riconosce all’essere umano - con garanzia dei diritti fondamentali che preesistono allo Stato -, il proposto deve mutare la concezione che ha di sé nel consorzio civile, come titolare di diritti e di libertà, da *uti singulus* a *uti socius*¹¹⁵. L’adozione della “visione sociale” implica l’accettazione della limitabilità delle libertà individuali, inclusa quella di religione. Invero, il soggetto che lecitamente ideò una nuova fede personale, quantunque destinata a rimanere confinata nel suo foro interiore, è in ogni caso tenuto a riconoscere pari dignità a chi professa una fede diversa dalla propria, a rispettare i vincoli solidaristici verso tutti i consociati, a riconoscere il pluralismo che interessa la libertà religiosa.

¹¹⁴ Il concetto di *decostruzione* si deve a L. S. MARTUCCI, *Laicità e diritti*, cit., pp. 11 ss., che qualifica la deradicalizzazione come una “contronarrativa”, che prevede un’opera di “decostruzione e ricostruzione di una coscienza critica interattiva rispetto allo Stato di diritto, alla tutela dei diritti di uguaglianza e libertà”. Secondo l’autrice, la selezione dei concetti da decostruire deve avvenire attraverso “l’esame delle tematiche di narrazione tipiche delle esperienze generali comparate tra loro, ovvero da quelle posizioni ideologiche, politiche, religiose che nel processo individuale di radicalizzazione hanno giocato un ruolo determinante”. Tuttavia, un siffatto paradigma operativo non pare pienamente condivisibile, perché potrebbe sostanzarsi nella negazione dei principi religiosi elaborati dal radicalizzando e nella pretesa di sostituirli con altri (ritenuti preferibili dallo Stato), con violazione delle libertà di religione e di coscienza, oltre che del supremo principio di laicità.

¹¹⁵ A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 129.



Se, al contrario, la nuova fede comportasse il disconoscimento della dignità umana a coloro che non la condividono, legittimando il compimento di atti che offendono la loro integrità fisica (o la vita) o l'adozione di un metodo relazionale contrario ai principi costituzionali, l'esercizio della libertà religiosa dell'agente dovrebbe essere limitato. In questo senso, la rieducazione sottesa alla deradicalizzazione tende alla *risocializzazione* del proposto, il quale deve abbracciare una *visione relazionale* della sua libertà religiosa¹¹⁶.

La natura essenzialmente religiosa del fenomeno rispetto al quale interviene la deradicalizzazione impone di interrogarsi sulla compatibilità della stessa con il supremo *principio di laicità* dello Stato¹¹⁷. La Repubblica italiana, a norma dell'art. 19 Cost., garantisce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto anche pubblicamente, con il limite della non contrarietà al buon costume. Precondizione per la piena realizzazione della libertà religiosa è l'*effettiva laicità* dello Stato, il quale deve riconoscere pari rispetto alle diverse confessioni professate nel proprio territorio, regolando i rapporti con le stesse secondo *equidistanza e imparzialità*¹¹⁸. In particolare, il *principio della distinzione degli ordini* (artt. 7 e 8 Cost.) impone di considerare il *fenomeno religioso* nella sua dimensione, sia individuale che collettiva, un fatto sostanzialmente distinto rispetto allo Stato¹¹⁹. Il principio opera in una duplice direzione: vietando, da un lato, indebite ingerenze fra "Confessione-spiritualità (privata)" e "Stato-politica (pubblica)" negli affari "interni" e, dall'altro lato, la commistione (anche solo parziale) delle strutture organizzative e di governo afferenti rispettivamente ai due ordini¹²⁰. Secondo quanto espressamente statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 30 settembre 1996, n. 334, poi, il principio

¹¹⁶ N. COLAIANNI, *Sicurezza*, cit., pp. 20 ss., in cui l'autore precisa che la prevenzione che si attua attraverso la deradicalizzazione passa attraverso un'opera di rieducazione culturale alla tolleranza, al rispetto, al pluralismo; A. SPENA, *Io ho ragione*, cit., p. 268.

¹¹⁷ Sulla necessità che la deradicalizzazione sia condotta nel rispetto del principio di laicità, si vedano N. COLAIANNI, *Sicurezza*, cit., pp. 52-53, secondo il quale l'essenza della deradicalizzazione è la *laicità* stessa; V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., p. 22, ove l'autore osserva che la reazione agli attentati terroristici "non può giustificare una deriva securitaria dei diritti di libertà, né, a maggior ragione, del principio di laicità"; L. S. MARTUCCI, *Radicalizzati jihadististi*, cit., p. 16.

¹¹⁸ Sul rapporto fra principio di laicità e *libertà religiosa*, si veda F. VIGANÒ, *Il principio di laicità e le recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di aiuto al suicidio e favoreggiamento della prostituzione*, in *Sist. Pen.*, 12 dicembre 2022, p. 2.

¹¹⁹ Corte Cost., sent. 30 settembre 1996, n. 334. Sul necessario rispetto del principio della distinzione degli ordini in materia di prevenzione del terrorismo religioso, si vedano V. VALENTE, *Misure di prevenzione*, cit., p. 22; A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 116.

¹²⁰ Sul punto cfr. G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2007, p. 180.



della distinzione degli ordini comporta l'ulteriore divieto per lo Stato di servirsi della religione e degli obblighi morali, che ne derivano, quali strumenti per l'attuazione delle proprie finalità¹²¹.

I principi di *libertà religiosa* e di *laicità*, come intuibile, hanno significative ricadute sulla legittimità costituzionale della deradicalizzazione e, di riflesso, sulla norma che eventualmente ne determini il contenuto. Sul punto è necessario evidenziare che l'elaborazione e la professione di una fede personale sono attività lecite, che lo Stato deve consentire di svolgere a chiunque in qualsiasi forma, salvo i limiti imposti dall'art. 19 Cost. e dall'ordinamento penale. Tanto premesso, è evidente che l'obiettivo della deradicalizzazione non può consistere nel *vietare la professione* della nuova fede, né tantomeno in un'opera di *conversione* del proposto a una diversa religione, che lo Stato si arroghi il diritto di scegliere e imporre. Parimenti è assolutamente precluso il tentativo di *conformare i principi* su cui si fonda la religione elaborata dal radicalizzato ai dogmi di una confessione che, pur dotata di una matrice comune alla prima, sia considerata moderata e maggiormente compatibile con i principi fondamentali dello Stato. In altri termini, l'attività di rieducazione, sottesa al processo di deradicalizzazione, non può incidere su *coscienza, religione e spiritualità* del prevenuto, che lo stesso deve poter esercitare in modo assolutamente libero, salvo il rispetto dei limiti predetti.

Il perimetro operativo della nuova misura di prevenzione positiva, pertanto, è ristretto alle sole *implicazioni Politiche* del nuovo ordine elaborato dal radicalizzato in fase cognitiva¹²². Il riferimento è

¹²¹ Corte Cost., sent. 30 settembre 1996, n. 334, cit., in cui si legge che al diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'ordine delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde il divieto per lo Stato di "ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra "ordini" distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o "supremo" principio costituzionale di laicità o non confessionarietà dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte [...] significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato".

¹²² Sul punto cfr. L. S. MARTUCCI, *Laicità e diritti*, cit., pp. 11-12, che definisce la deradicalizzazione come "un'azione orientata a depoliticizzare precetti religiosi, facendo emergere la laicità e il pluralismo della società democratica, nella cui cornice costituzionale quei precetti devono essere osservati e vissuti come essenzialmente religiosi"; *contra* A. NEGRI, *Radicalizzazione*, cit., p. 144, il quale criticamente nega che la deradicalizzazione possa consistere in un'opera di depoliticizzazione, dal momento che "la laicità e il pluralismo menzionati impongono infatti allo Stato il divieto di indagare nella sfera più intima del soggetto e di sindacare le sue opinioni in materia religiosa e politica. Anzi, sull'ordinamento graverà l'obbligo di rispettare le concezioni politiche religiose di ciascuno, non potendo imporre alcuna misura volta alla decostruzione dell'identità dell'individuo". Ebbene, secondo chi scrive, la deradicalizzazione sottende, tra le altre cose, un'azione di *depoliticizzazione* (contrariamente a quanto ritiene Negri). Purtuttavia, questa, nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e del supremo principio di laicità, non può sostanzarsi nella costrizione del radicalizzato a rinunciare alla propria ideologia. Al contrario,



alle ricadute che il nuovo indirizzo di vita, totalizzante e avente matrice religiosa, produce sulla condizione umana di animale politico e sociale¹²³, chiamato a convivere con gli altri e a concorrere all'indirizzo politico del Paese, secondo il metodo democratico costituzionale. Tale paradigma, nel garantire a ciascun individuo *diritti e libertà* nel rispetto del principio personalista, prevede corrispettivi *limiti e responsabilità* in un'ottica relazionale pluralista.

13 - Osservazioni conclusive

Il terrorismo religioso del nuovo millennio ha dato prova di sapersi rinnovare rapidamente, valorizzando il potenziale criminogeno della *radicalizzazione* e del *cyberspazio*. Il legislatore italiano, purtroppo, ha omesso di indagare la natura di tali fattori, di cui allo stato manca una definizione normativa. Il contrasto del fenomeno, invero, resta affidato a fattispecie di reato costruite secondo tecniche che anticipano la soglia della punibilità. Queste, oltre a essere scarsamente efficaci, richiedono il ricorso a correttivi ermeneutici, che le rendano pienamente conformi ai principi del diritto penale costituzionalmente orientato. Il presente lavoro ha permesso di elaborare una definizione giuridicamente rilevante dei *due fattori* che concorrono a delineare il nuovo volto del terrorismo religioso.

La *radicalizzazione* consiste in un processo dinamico articolato in una prima fase *cognitiva* e in una successiva *comportamentale*. Nel corso della prima fase, il radicalizzato elabora una religione personale, individualista e totalizzante, che egli vorrebbe imporre quale *nuovo ordine* in luogo di quello democratico dello Stato, disconoscendo *dignità* umana agli "infedeli". Tale attività, che in questo momento del processo resta confinata nel foro interiore e psichico del radicalizzando, è priva di rilevanza penale, anche quando la nuova fede si fonda su un'ideologia *fondamentalista, estremista* o, peggio, *terrorista*. La fase comportamentale, invece, si connota per la commissione di *condotte* volte alla concreta attuazione del programma politico-religioso teorizzato, rilevanti rispetto all'integrazione di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore agli artt. 270-*bis* c.p. e ss.

Per quanto attiene al *cyberspazio*, la sua rilevanza giuridica è legata al ruolo di nuovo *locus commissi delicti*, che esso ha recentemente assunto a causa delle sue peculiarità, tali da rendere le condotte ivi commesse difficilmente inquadrabili entro le tradizionali categorie del diritto penale. In particolare, la dimensione virtuale è affetta da un accentuato grado di spersonalizzazione, dematerializzazione e

come si è detto, il proposto dovrà essere edotto circa le conseguenze penali dell'eventuale deriva comportamentale della radicalizzazione e la depoliticizzazione interesserà la *professione*, da parte dello stesso, della nuova fede.

¹²³ ARISTOTELE, *Politica*, I, 2, 1253a.



detemporalizzazione, che consento di commettere in anonimato condotte che possono difettare di *materialità* in senso stretto e sottrarsi al principio di *territorialità*.

Ebbene, il nuovo corso del terrorismo religioso è caratterizzato dalla combinazione dei due fattori, ovverosia la *cyber-radicalizzazione*. Questa, sintantoché non assume carattere comportamentale, rileva al più ai fini dell'applicazione delle *misure di prevenzione*, poiché esprime la *probabilità* che il radicalizzato commetta un delitto con finalità di terrorismo. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato degli *indicatori oggettivi* di tale particolare *pericolosità terroristica*. Il legislatore, tuttavia, non ha provveduto a tipizzare tali indicatori, come testimonia la perdurante assenza di riferimenti alla radicalizzazione e al cyberspazio nell'art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011. A ogni buon conto, è evidente come le *misure di prevenzione negativa*, le uniche a essere contemplate dal *Codice antimafia*, siano sostanzialmente inidonee a incidere sulla *cyber-radicalizzazione*, attese le particolari caratteristiche che la connotano. È opportuno, pertanto, introdurre delle *misure di prevenzione positiva* che incidano sulle cause del fenomeno, scongiurando il rischio di una deriva comportamentale, reso ancor più concreto dalle potenzialità del cyberspazio. Più nello specifico, il legislatore dovrebbe ricorrere a una strategia *multisettoriale* e *multilivello*, che consenta di trattare il fenomeno in modo unitario, pur senza ignorare le problematiche che interessano rispettivamente ciascuna delle sue componenti.

Le misure da combinare per prevenire efficacemente la commissione dei reati di terrorismo religioso sono l'*alfabetizzazione cibernetica* e la *deradicalizzazione*. La prima consiste in un programma educativo interdisciplinare strutturato in più insegnamenti, volto a fornire al radicalizzato gli strumenti per approcciarsi, con rinnovato senso critico, alla consultazione dei contenuti terroristici *online*. L'*alfabetizzazione cibernetica* prescinde dalla trasmissione di qualsivoglia valore religioso, politico o culturale, lasciando il destinatario della misura libero di scegliere se accogliere l'ideologia terroristica e, quindi, compiere le condotte finalizzate alla sua attuazione. La *deradicalizzazione*, invece, consiste in un programma rieducativo articolato in due fasi, che interviene sul *contesto culturale, sociale* e *politico* della radicalizzazione. Nella prima fase, il radicalizzato viene *edotto circa l'incompatibilità della sua religione* rispetto ai principi dell'ordinamento e le conseguenze penali alle quali si esporrebbe qualora decidesse di proseguire sino alla fase comportamentale. La seconda fase, invece, è volta alla *risocializzazione* del radicalizzato, intesa quale adozione di una visione relazionale delle libertà costituzionalmente garantite. Il loro esercizio, invero, impone il *corrispettivo rispetto* del metodo democratico costituzionale, ovverosia il paradigma che nella Repubblica italiana orienta lo svolgimento dei rapporti con gli altri (secondo *dignità* e *solidarietà*) e il concorso alla determinazione della politica nazionale.



L'*intersezione* tra le due misure si rinviene nella *prima fase* della deradicalizzazione. Essa rappresenta una specificazione del percorso volto a sviluppare il pensiero critico del radicalizzato - a cui tende l'alfabetizzazione cibernetica -, perché lo consapevolizza circa l'incompatibilità dell'ordine politico-religioso elaborato rispetto ai principi costituzionali e le conseguenze penali della sua concreta attuazione. La compenetrazione tra l'alfabetizzazione cibernetica e la prima fase del programma di deradicalizzazione è presupposto indispensabile della *depoliticizzazione* della religione ideata dal radicalizzato, che si compie nella parte finale della seconda misura. *Depoliticizzare* significa scongiurare - in fase *pre-delittuale* - il rischio che la *professione* della religione, lecitamente teorizzata dal radicalizzato nel proprio foro interiore, avvenga attraverso condotte tali da offendere la Personalità dello Stato *democratico, liberale, laico e pluralista*, per il perseguimento di una delle finalità previste dall'art. 270-*sexies* c.p.